

REGIONE MOLISE**PROVINCIA DI
CAMPOBASSO****COMUNE DI
MONACILIONI****COMUNE DI
RIPABOTTONI****COMUNE DI
S. ELIA a PIANISI**

Denominazione Impianto:

RS3 MONAC

Ubicazione:

Comuni di Monacilioni - Sant'Elia a Pianisi - Ripabottoni (CB)

Particelle: varie

PROGETTO DEFINITIVO

Per la realizzazione di un parco eolico composto da n. 5 aerogeneratori di potenza complessiva pari a 31 MW per la produzione di energia elettrica, ubicato alle località "Serra del Parco" - "Lama" - "Folcaro Cerro Secco" rispettivamente dei comuni di Sant'Elia a Pianisi - Monacilioni e Ripabottoni e delle relative opere connesse e delle infrastrutture indispensabili ubicate anche nel comune di Morrone del Sannio (CB).

PROPONENTE

**RINNOVABILI SUD TRE S.r.l.**

Via della Chimica n. 103

85100 Potenza (PZ)

PEC: rinnovabilisudtre@pec.it

ELABORATO :

STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE**Quadro di Riferimento Programmatico**

N. Documento

MONAC_1REL

Aggiornamenti	Numero	Data	Motivo	Eseguito	Verificato	Approvato
	Rev. 0	Settembre 2023	Istanza V.I.A. art. 23 D. Lgs. 152/2006 e Istanza Autorizzazione Unica art. 12 D. Lgs. 387/2003		Damiani Luca F.	Spagnuolo Nicola

Spazio Riservato agli Enti

PROGETTAZIONE GENERALE

S.T.P. Damiani & Partners S.r.l.

Vico Mores n. 8

71036 Lucera (FG)

mail: info@damianiandpartners.com

pec: stp.damiani@pec.it

damiani & partners Società tra professionisti srl
Vico Mores, 8 / 71036 Lucera (FG)
Cod. Fisc./P.IVA 03 949 660 710

PROGETTAZIONE SPECIALISTICA

Arch. Damiani Luca Francesco

Vico Mores n. 8

71036 Lucera (FG)

Iscritto all' Ordine degli Architetti di Pescara al n° 1573





INDICE GENERALE

PREMESSA

DESCRIZIONE DEL PROPONENTE

1.0 PRESENTAZIONE DEL S.I.A.

1.1 VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE

- 1.1.1 Valutazione di impatto ambientale e direttive comunitarie
- 1.1.2 Norme italiane. Natura, effetti e campo di applicazione della V.I.A.
- 1.1.3 V.I.A. per i progetti di competenza statale
- 1.1.4 Normativa italiana di riferimento in materia di valutazione d'impatto ambientale per impianti eolici
- 1.1.5 Decreto del Ministero per lo Sviluppo Economico del 10 settembre 2010
- 1.1.6 Linee guida della Regione Molise per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili
- 1.1.7 DM 2015 Linee guida per la verifica di assoggettabilita' a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle regioni e province autonome
- 1.1.8 Procedura di VIA

1.2 AMBITO TERRITORIALE DI PROGETTO

- 1.2.1 localizzazione delle attività di progetto
- 1.2.2 Breve descrizione del progetto

1.3 FONTI RINNOVABILI

- 1.3.1 Premessa
- 1.3.2 Programmazione energetica a livello europeo

1.4 STRUMENTI COMUNITARI PER L'INCENTIVAZIONE E IL SOSTEGNO DELLE FONTI RINNOVABILI

- 1.4.1 Direttiva 2009/28/CE del 23 aprile 2009 sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili
- 1.4.2 Libro bianco per una strategia e un piano di azione della Comunità - Energia per il futuro: le fonti energetiche rinnovabili
- 1.4.3 Libro Verde - Strategia Europea per un'energia sostenibile, competitiva e sicura
- 1.4.4 Regolamento (CE) n. 663/2009 European Energy Programme for Recovery, "EEPR"

1.5 STRATEGIA ENERGETICA NAZIONALE

1.6 STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE ENERGETICA

- 1.6.1 Il Piano di Azione Nazionale per le energie rinnovabili
- 1.6.2 Linee Guida Nazionale per le energie rinnovabili
- 1.6.3 Regolamento regionale 22 giugno 2022, n. 187 "Individuazione delle aree e dei siti non idonei" nella Regione Molise

1.7 STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE AMBIENTALI E PAESAGGISTICI VIGENTI

- 1.7.1 Nazionale
 - 1.7.1.1 RD 30 Dicembre 1923 n. 3267 – Vincolo Idrogeologico



- 1.7.1.2 Decreto Legislativo n. 42 del 22 Gennaio 2004
- 1.7.1.3 DPR 8 settembre 1997, n.357
- 1.7.1.4 DM 3 aprile 2000

1.7.2 Regionale

- 1.7.2.1 Il Piano Territoriale Paesistico Ambientale (P.T.P.A.)
- 1.7.2.2 Legge Regionale 7 Agosto 2009 n. 22 e s.m.i. –AREE NON IDONEE
- 1.7.2.3 Piano Energetico Ambientale Regionale (P.E.A.R.)
- 1.7.2.4 Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale di Campobasso (P.T.C.P.)
- 1.7.2.5 Piano Faunistico Venatorio della provincia di Campobasso
- 1.7.2.6 Piano Forestale della Regione Molise
- 1.7.2.7 Pianificazione di Bacino-Idrografia dell'area
- 1.7.2.8 Piano Assetto Idrogeologico (P.A.I.)
- 1.7.2.9 Piano Gestione Rischio Alluvioni (P.G.R.A.)
- 1.7.2.10 Piano Tutela delle Acque (P.T.A.)

1.7.3 Comunale

- 1.7.3.1 La strumentazione urbanistica del Comune di Monacilioni
- 1.7.3.2 La strumentazione urbanistica del Comune di Ripabottoni
- 1.7.3.3 La strumentazione urbanistica del Comune di Sant'Elia a Pianisi
- 1.7.3.4 La strumentazione urbanistica del Comune di Morrone del Sannio

1.8 COMPATIBILITA' DEL PROGETTO RISPETTO AGLI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE E DI PROGRAMMAZIONE

- 1.8.1 Conformità al vincolo idrogeologico (RD n. 3267/23)
- 1.8.2 Conformità Decreto Legislativo n. 42 del 22 gennaio 2004
- 1.8.3 Conformità al Piano Paesistico Territoriale della Regione Molise (P.T.P.A.)
- 1.8.4 Conformità AREE NON IDONEE
- 1.8.5 Conformità al P.E.A.R.
- 1.8.6 Conformità Piano Faunistico Venatorio della provincia di Campobasso
- 1.8.7 Piano Forestale della Regione Molise
- 1.8.8 Conformità Pianificazione di Bacino-Idrografia dell'area
- 1.8.9 Conformità Piano Assetto Idrogeologico (P.A.I.)
- 1.8.10 Conformità Piano Gestione Rischio Alluvioni (P.G.R.A.)
- 1.8.11 Conformità Piano Tutela delle Acque (P.T.A.)

1.9 CONCLUSIONI



PREMESSA

Il presente Studio di Impatto Ambientale fa riferimento alla proposta della società "RINNOVABILI SUD TRE S.r.l." intende realizzare in agro dei Comuni di Monacilioni, Ripabottoni e Sant'Elia a Pianisi (CB) rispettivamente alle località "Lama-Folcaro Cerro Secco-Serra del Parco" e delle opere di connessione anche nel Comune di Morrone del Sannio (CB), una centrale per la produzione di energia elettrica da fonte eolica costituita da 5 aerogeneratori ad asse orizzontale di grande taglia, per una potenza complessiva installata di circa 31,00 MW con abbinato sistema di accumulo (PN 7 Mw).

L'energia elettrica prodotta dall'impianto eolico "RS3 MONAC" sarà convogliata alla RTN secondo le modalità di connessione che sono state indicate dal Gestore Terna S.p.A. tramite apposito preventivo di connessione; la Soluzione Tecnica Minima Generale (STMG), elaborata e rilasciata da Terna, prevede che l'impianto di produzione in questione sarà collegato in antenna a 36 kV con una nuova stazione di elettrica (SE) di trasformazione a 150/36 kV della RTN, da inserire in entra-esce sulla linea RTN a 150 kV "Morrone - Larino", previa:

- realizzazione di un nuovo elettrodotto a 150 kV della RTN di collegamento tra la suddetta SE e la Cabina Primaria di Pietracatella;
- potenziamento/rifacimento della linea RTN 150 kV "Morrone – Larino SE".

Tabella dati geografici degli Aerogeneratori:

Comune MONACILIONI		Provincia Campobasso	
Località Lama			
Coordinate UTM/WGS84	Est	Nord	
Fuso33			
A1	486125.2334	4611005.2191	
Comune SANT'ELIA A PIANISI		Provincia Campobasso	
Località Serra del Parco			
Coordinate UTM/WGS84	Est	Nord	
Fuso33			
A2	487052.3758	4610565.5146	
Comune RIPABOTTONI		Provincia Campobasso	
Località Folcaro-Cerro Secco			
Coordinate UTM/WGS84	Est	Nord	
Fuso33			
A3	488322.4668	4614275.9174	
A4	487882.4849	4614971.9356	
A5	488089.4757	4617061.0286	



DESCRIZIONE DEL PROPONENTE

La proponente è la società Rinnovabili Sud Tre S.r.l., una società di scopo che ha quale proprio oggetto sociale la costruzione e l'esercizio di impianti da fonte rinnovabile.

La Rinnovabili Sud Tre S.r.l. fa parte del gruppo VSB (<https://www.vsb.energy/de/en/homepage/>), multinazionale tedesca attiva da oltre venticinque, che ha installato nel mondo oltre 1 GW di impianti da fonte rinnovabile.

I dati della società proponente sono i seguenti:

Proponente:	Rinnovabili Sud Tre S.r.l.
Sede legale:	Via della Chimica n. 103 - 85100 Potenza
P.IVA e C.F.:	02079460768
Pec:	rinnovabilisudtre@pec.it
Tel.:	0971 281981

Dati Società Proponente

L'energia rinnovabile è al centro del lavoro svolto dagli esperti del Gruppo VSB dal 1996. La piccola società di ingegneria si è gradualmente evoluta in un'azienda internazionale, che oggi opera con molte società di servizio e di scopo affiliate, quali codesta proponente, e da molte sedi nazionali e internazionali.

L'acronimo VSB rappresenta le parole latine per Vento, Sole e Bio-energia: Ventus, Sol, energia Biologica. Queste sono le Business Areas del Gruppo VSB ed è questo che guida la Società e le sue SPV affiliate dal 1996. Il motto di VSB e delle sue società di scopo è quello che si basa sulla volontà di usare le risorse naturali: in qualità di azienda indipendente leader, esse contribuiscono a creare un approvvigionamento energetico compatibile con l'ambiente e a risparmio di risorse. Il punto di forza della società è nello sviluppo e nella realizzazione di progetti di alta qualità dal punto di vista tecnico ed economico, investendo in un futuro verde, con particolare attenzione all'energia eolica e solare.

Le soluzioni proposte per le energie rinnovabili sono caratterizzate da:



- 1) l'utilizzo delle più recenti tecnologie;
- 2) i più alti standard qualitativi;
- 3) coinvolgimento regionale e partner rinomati;
- 4) miglioramento continuo del servizio.

Il Gruppo VSB - VSB Holding GmbH – e le sue società operano in Germania, Francia, Polonia, Romania, Finlandia, Italia, Grecia, Spagna e Croazia, e lavorano in stretta collaborazione per sfruttare tutte le sinergie, curando tutti gli aspetti progettuali e realizzativi di un'opera, con approfondita conoscenza a livello globale e locale, dalla consulenza, progettazione e sviluppo alla realizzazione, gestione e repowering, con l'ausilio di competenze, idee innovative e professionalità.





Where we are

International network in 9 countries – local expertise

 An international footprint



© VSB Holding GmbH

7/3/2023

3

An energy revolution pioneer since 1996

We have been implementing wind and solar projects for 20 years now. This benefits not just the environment but also the entire region, with customised concepts that add regional value and give citizens the opportunity to participate. Fair lease contracts and transparency in every development step are a matter of course for VSB.



655
Turbines built



1100 MW
Total installed capacity



58
Photovoltaik plants built



658 MW
Commercial management



1400 MW
Technical management



474
Turbines O&M contracted

Gruppo Società Proponente



1.0 PRESENTAZIONE DEL S.I.A.

La società "RINNOVABILI SUD TRE S.r.l." intende realizzare in agro dei Comuni di Monacilioni, Ripabottoni e Sant'Elia a Pianisi (CB) rispettivamente alle località "Lama-Folcaro Cerro Secco-Serra del Parco" e delle opere di connessione anche nel Comune di Morrone del Sannio (CB), una centrale per la produzione di energia elettrica da fonte eolica costituita da 5 aerogeneratori ad asse orizzontale di grande taglia, per una potenza complessiva installata di circa 31,00 MW con abbinato sistema di accumulo (PN 7 Mw).

L'energia elettrica prodotta dall'impianto eolico "RS3 MONAC" sarà convogliata alla RTN secondo le modalità di connessione che sono state indicate dal Gestore Terna S.p.A. tramite apposito preventivo di connessione; la Soluzione Tecnica Minima Generale (STMG), elaborata e rilasciata da Terna, prevede che l'impianto di produzione in questione sarà collegato in antenna a 36 kV con una nuova stazione di elettrica (SE) di trasformazione a 150/36 kV della RTN, da inserire in entra-esce sulla linea RTN a 150 kV "Morrone - Larino", previa:

- realizzazione di un nuovo elettrodotto a 150 kV della RTN di collegamento tra la suddetta SE e la Cabina Primaria di Pietracatella;
- potenziamento/rifacimento della linea RTN 150 kV "Morrone – Larino SE".

Lo studio è finalizzato ad appurare quali sono le caratteristiche costruttive, di installazione e di funzionamento degli aerogeneratori eolici, gli impatti che questi e la relativa gestione ed esercizio possono provocare sull'ambiente, le misure di salvaguardia da adottare in relazione alla vigente normativa in materia.

Il presente studio è stato redatto seguendo le indicazioni contenute nella normativa vigente a livello nazionale (Allegato VII – Parte II – d.lgs. n. 152/2006 e s.m.i.) e regionale (DGR 621/2011 e 187/2022).

Le componenti ed i fattori ambientali ai quali si è fatto riferimento, in quanto direttamente o indirettamente interessati dalla realizzazione dell'intervento progettuale, sono i seguenti:

- **atmosfera:** qualità dell'aria e caratterizzazione meteorologica;
- **ambiente idrico:** acque sotterranee ed acque superficiali (dolci, salmastre e marine), considerate come componenti, come ambienti e come risorse;
- **suolo e sottosuolo:** intesi sotto il profilo geologico, geomorfologico e pedologico, nel quadro dell'ambiente in esame, ed anche come risorse non rinnovabili;
- **vegetazione, flora, fauna:** formazioni vegetali ed associazioni animali, emergenze più significative, specie protette ed equilibri naturali;
- **ecosistemi:** complessi di componenti e fattori fisici, chimici e biologici tra loro interagenti ed interdipendenti, che formano un sistema unitario ed identificabile (quali un lago, un bosco, un fiume, il mare) per propria struttura, funzionamento ed evoluzione temporale;



- **rumore e vibrazioni:** considerati in rapporto all'ambiente sia naturale che umano;
- **paesaggio:** aspetti morfologici e culturali del paesaggio, identità delle comunità umane interessate e relativi beni culturali.

La redazione del presente Studio di Impatto ambientale ha seguito le direttive del D.lvo 152/06 aggiornato dal D.Lgs 104/2017 e s.m.i., inoltre la progettazione dell'impianto ha adottato quanto prescritto dalla Delibera Giunta Regionale n° 621 del 4.8.2011 "Linee guida per lo svolgimento del procedimento unico di cui all'art. 12 del D. Lgs. n. 387/2003 per l'autorizzazione alla costruzione ed all'esercizio di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili sul territorio della Regione Molise" e dalla DGR n° 187 del 22.06.2022 "Individuazione delle aree e dei siti non idonei all'installazione e all'esercizio di impianti per la produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, ai sensi del paragrafo 17.3 delle Linee Guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili emanate con il decreto ministeriale del 10 settembre 2010".

La documentazione necessaria a corredo della procedura di verifica è costituita da:

1. Studio Ambientale articolato secondo le direttive del D.lvo 152/06 aggiornata con D.Lgs 104/2017 e s.m.i.;
2. E laborati progettuali;

1.1 VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE

1.1.1 Valutazione di impatto ambientale e direttive comunitarie

L'istituto della valutazione preventiva dell'impatto ambientale delle attività umane si fa risalire al *National Policy Act* statunitense del 31 dicembre 1969 e a due provvedimenti francesi: il decreto del Consiglio di Stato del 12 ottobre e la legge 10 luglio 1976 n. 76.

Il *Policy Act* stabiliva che ogni progetto di intervento sul territorio capace di provocare ripercussioni di rilievo nell'ambiente fosse accompagnato da uno studio sulle prevedibili conseguenze ambientali e sulle possibili alternative, al fine di pervenire alla soluzione che meglio tenesse conto delle contrapposte esigenze dello sviluppo industriale e della conservazione ambientale.

Con il decreto e con le leggi francesi si stabiliva che fossero assoggettate a valutazione preventiva una serie di opere che si presumeva potessero avere un grave impatto ambientale.

L'esperienza francese al riguardo non era isolata, ma corrispondeva a quella di altri paesi europei (Olanda, Lussemburgo, Belgio, Irlanda).

La considerazione che "la migliore politica ecologica consiste nell'evitare fin dall'inizio inquinamenti ed altre perturbazioni, anziché combatterne successivamente gli effetti", e il convincimento che "in tutti i processi tecnici di programmazione e di decisione si deve tener conto subito delle eventuali ripercussioni sull'ambiente" indussero il legislatore comunitario a "prevedere procedure per valutare queste ripercussioni". (Preambolo della direttiva del Consiglio 27 giugno 1985, n. 337).



Questa direttiva, modificata poi dalla direttiva 3 marzo 1997, n. 11, vuole che “gli Stati membri adottino le disposizioni necessarie affinché, prima del rilascio dell’autorizzazione, i progetti per i quali si prevede un impatto ambientale importante, segnatamente per natura, dimensioni od ubicazione, formino oggetto di una valutazione del loro impatto (art. 2 della direttiva).

L’art. 3 della direttiva precisa che “la valutazione di impatto ambientale individua, descrive e prevede in modo appropriato per ciascun caso particolare e conformemente agli articoli da 4 a 11” della direttiva stessa, gli effetti diretti ed indiretti di un progetto sui seguenti fattori:

- l’uomo, la fauna e la flora;
- il suolo, l’acqua, l’aria, il clima e il paesaggio;
- i fattori di cui ai due punti precedenti, considerati nella loro interazione;
- i beni materiali ed il patrimonio culturale.

La direttiva prevede due classi di opere e due tipi di procedure: quelle dell’Allegato I, che “debbono essere per principio sottoposti ad una valutazione sistematica”; quelli dell’Allegato II, che “non hanno necessariamente ripercussioni di rilievo sull’ambiente”, e quindi, vengono “sottoposti ad una valutazione qualora gli stati membri ritengano che le loro caratteristiche lo esigano”.

Tra i progetti sottoposti alla valutazione di impatto ambientale sono inclusi anche gli impianti di produzione di energia mediante lo sfruttamento del vento.

Il disegno della direttiva è chiaro: essa vuole che prima di avviare a realizzazione opere che possano determinare un impatto ambientale rilevante si proceda:

- ad una valutazione di tale impatto;
- alla presa in considerazione di tale valutazione da parte dell’autorità pubblica che deciderà sull’autorizzazione o meno alla realizzazione dell’opera;
- alla possibilità di esprimersi del pubblico interessato, che va quindi debitamente informato.

La direttiva del 97, diversamente da quanto faceva il testo originario del 1985 prevede che l’impatto ambientale delle opere sia sottoposto non solo ad una “valutazione”, ma anche ad una “autorizzazione”: ciò fa ritenere che la nuova normativa Comunitaria non configuri più la valutazione di impatto ambientale come un’indagine conoscitiva, ma la innalzi a momento di concreta salvaguardia dell’ambiente.



1.1.2 Norme italiane. Natura, effetti e campo di applicazione della V.I.A.

La procedura di Valutazione di Impatto Ambientale è stata introdotta in Italia a seguito dell'emanazione della direttiva CEE 377/85, in base alla quale gli stati membri della Comunità Europea hanno dovuto adeguare la loro legislazione: la direttiva ha sancito il principio secondo il quale per ogni grande opera di trasformazione del territorio è necessario prevedere gli impatti sull'ambiente, naturale ed antropizzato.

Il recepimento della direttiva, avvenuto con la L. 349/86, ed i D.P.C.M. n° 377 del 10 agosto 1988 e del 27 dicembre 1988, ha fatto sì che anche in Italia i grandi progetti venissero sottoposti ad un'attenta e rigorosa analisi per quanto riguarda gli effetti sul territorio e sull'ambiente.

La L. 349/86 "Istituzione del Ministero dell'Ambiente" ha stabilito che l'autorità preposta al rilascio del giudizio di Compatibilità Ambientale, indispensabile per poter realizzare l'opera, fosse proprio il Ministero dell'Ambiente. La definizione della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) è avvenuta tramite i due DPCM sopra citati: con il primo si è individuato l'insieme delle opere da sottoporre obbligatoriamente a VIA (sostanzialmente mutuato da quello fornito nell'allegato A della direttiva CEE), con il secondo sono state fissate le norme tecniche che regolano la procedura stessa.

Successivamente, il D.P.R. 12 aprile 1996 "Atto di indirizzo e coordinamento" ha regolato la procedura di VIA anche per altre opere minori, corrispondenti a quelle elencate nella citata direttiva CEE (allegato B), per le quali era stata lasciata libertà di azione ai singoli stati membri: il suddetto D.P.R. delega le Regioni italiane a dotarsi di legislazione specifica per una serie di categorie di opere, elencate all'interno di due allegati (nell'allegato A sono inserite le opere che devono essere necessariamente sottoposte a procedura di VIA, nell'allegato B sono elencate le opere da sottoporre a procedura di Verifica).

Il decreto stabilisce che, per le opere dell'allegato B, deve essere l'autorità competente a verificare e decidere, sulla base degli elementi contenuti nell'allegato D, se l'opera deve essere assoggettata alla procedura di Via.

Sono rilevanti, inoltre, le recenti direttive 96/61/CE e 97/11/CE che probabilmente incideranno notevolmente nel processo di pianificazione di opere pubbliche ed in quello autorizzativo per la loro realizzazione.

La direttiva 96/61/CE (capitolo 2 par.2) sulla prevenzione e riduzione dell'inquinamento integrato (IPCC) è stata recepita con il D. L. del 4 agosto 1999, n° 372 unicamente per gli impianti esistenti (tra cui gli impianti di incenerimento di RSU). Per i nuovi impianti e le modifiche sostanziali agli impianti esistenti bisognerà far riferimento al D.dL 5100.

La direttiva 97/11/CE, ha modificato la 337/85; pur non imponendo nuovi obblighi, amplia gli elenchi dei progetti da sottoporre a VIA.

Le opere comprese nell'allegato I passano da 9 a 20; relativamente alle opere previste dall'allegato II la nuova direttiva introduce una selezione preliminare, viene lasciata libertà agli Stati membri di optare o per



un criterio automatico basato su soglie dimensionali oltre le quali scatta la procedura, o un esame caso per caso dei progetti.

A questi principali riferimenti legislativi se ne aggiungono altri, sempre di livello nazionale, volti a regolare specifici aspetti della VIA:

- Circolare del Ministero dell'ambiente 11 agosto 1989, pubblicità degli atti riguardanti la richiesta di pronuncia di compatibilità ambientale di cui all'art.6 della l. 8 luglio 1986;

Consultazione del pubblico, acquisizione dei pareri e consultazioni transfrontaliere

Della presentazione dell'istanza, della pubblicazione della documentazione, deve essere dato contestualmente specifico avviso al pubblico sul sito web dell'autorità competente. Tale forma di pubblicità tiene luogo delle comunicazioni di cui agli articoli 7 e 8, commi 3 e 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241. Dalla data di pubblicazione sul sito web dell'avviso al pubblico decorrono i termini per la consultazione, la valutazione e l'adozione del provvedimento di VIA.

Il procedimento per la valutazione dell'impatto ambientale è, per la sua propria natura e per la sua configurazione normativa, un mezzo preventivo di tutela dell'ambiente: attraverso il suo espletamento in un momento anteriore all'approvazione del progetto dell'opera è possibile salvaguardare l'interesse pubblico ambientale prima che questo venga leso, o negando l'autorizzazione a realizzare il progetto o imponendo che sia modificato secondo determinate prescrizioni, intese ad eliminare o a ridurre gli effetti negativi sull'ambiente. La valutazione di impatto ambientale positiva ha natura di "fatto giuridico permissivo" del proseguimento e della conclusione del procedimento per l'autorizzazione alla realizzazione dell'opera.

Il parere sulla compatibilità ambientale ha invero un'efficacia quasi vincolante.

Il soggetto pubblico o privato che intende realizzare l'opera può soltanto impugnare un eventuale parere negativo.

Nel caso di parere di competenza statale, esso può essere disatteso solo per opere di competenza ministeriale, qualora il Ministro competente non ritenga di uniformarvisi e rimetta la questione al Consiglio dei Ministri.

Nel caso di parere di competenza regionale i progetti devono essere adeguati agli esiti del giudizio; se si tratta di progetti di iniziativa di autorità pubbliche, il provvedimento definitivo che ne autorizza la realizzazione deve evidenziare adeguatamente la conformità delle scelte seguite al parere di compatibilità ambientale (art. 7, secondo comma, del D.P.R. 12 aprile 1996).

Oggetto della valutazione sono le conseguenze di un'opera sull'ambiente, nella vasta accezione che è stata accolta nel nostro ordinamento in base all'art. 3 della direttiva 337/1985, agli artt. 6 e 18 della legge 349/1986, e all'allegato I del D.P.C.M. del 27 dicembre 1988.

In particolare secondo tale allegato, lo studio di impatto ambientale di un'opera dovrà considerare oltre alle



componenti naturalistiche ed antropiche interessate, anche le interazioni tra queste ed il sistema ambientale preso nella sua globalità.

Le componenti ed i fattori ambientali sono così intesi:

1. *atmosfera: qualità dell'aria e caratterizzazione meteorologica;*
2. *ambiente idrico;*
3. *suolo e sottosuolo;*
4. *vegetazione flora e fauna;*
5. *ecosistemi;*
6. *salute pubblica;*
7. *rumori e vibrazioni;*
8. *radiazioni ionizzanti e non ionizzanti;*
9. *paesaggio.*

In base a quanto fin qui detto, vi sono quattro classi di opere che devono (o possono) essere sottoposte a VIA:

- Classe I le opere di cui all'allegato I e alcune opere di cui all'allegato II della direttiva Comunitaria 337/1985 che sono sottoposte a VIA di competenza statale secondo il D.P.C.M. 10 agosto 1988, n. 377 e D.P.R. 11 febbraio 1998. Esse sono sempre sottoposte a VIA.
- Classe II la maggior parte delle opere di cui all'allegato II della direttiva, inserite nell'Allegato A del D.P.R. del 12 aprile 1996, modificato dal D.P.C.M. 3 settembre 1999, che sono sempre sottoposte a VIA, di competenza regionale. Il relativo procedimento è disciplinato in buona parte da norme regionali e provinciali.
- Classe III alcune opere di cui all'allegato II della direttiva, inserite nell'Allegato B, del D.P.R. 12 aprile 1996, che devono essere comunicate alla pubblica amministrazione e vengono assoggettate a VIA solo se quest'ultima lo ritiene necessario. Il relativo procedimento è di competenza regionale.
- Classe IV opere speciali, soggette a normative specifiche che prevedono una particolare VIA, generalmente di competenza statale.

Quindi, dal punto di vista normativo le procedure di Valutazione Ambientale sono regolate a livello nazionale da:

- d.lgs. 152 del 03/04/2006 "norme in materia ambientale" e s.m.i..

Il D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. ha dato attuazione alla delega conferita al Governo dalla legge n. 308 del 2004 per il riordino, il coordinamento e l'integrazione della legislazione in materia ambientale. Dalla sua data di entrata in vigore (29 aprile 2006) ad oggi il Codice ha subito numerose modifiche ed integrazioni.

Le ultime modifiche importanti riguardano:



- il D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 104: recepimento della Dir. VIA 2014/52/UE;
- il D.L. 34/2020 convertito con Legge 77/2020: soppressione del Comitato Tecnico VIA;
- il D.L. 76/2020 convertito con Legge 120/2020: razionalizzazione delle procedure di VIA;
- il D.L. 77/2021 semplificazioni convertito con L. 108/2021: accelerazione del procedimento ambientale e paesaggistico, nuova disciplina della VIA e disposizioni speciali per gli interventi PNRR-PNIEC.

Il testo tratta delle tematiche di nostro interesse nella Parte seconda - Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione d'impatto ambientale (VIA) e per l'autorizzazione ambientale integrata (IPPC). Titolo III.

Gli allegati alla Parte II che riguardano la VIA e che illustrano quali sono le opere da sottoporre a VIA o i criteri/contenuti dello studio di impatto ambientale:

- Allegato I bis - Opere, impianti e infrastrutture necessarie al raggiungimento degli obiettivi fissati dal PNIEC (ex art. 35 del decreto-legge n. 77 del 2021)
- Allegato II- Progetti di competenza statale;
- Allegato II bis - Progetti sottoposti alla verifica di assoggettabilità di competenza statale
- Allegato III - Progetti di competenza delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano;
- Allegato IV- Progetti sottoposti alla verifica di assoggettabilità di competenza delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano;
- Allegato IV-bis - Contenuti dello Studio Preliminare Ambientale di cui all'articolo 19 (allegato introdotto dall'art. 22 del d.lgs. n. 104 del 2017)
- Allegato V - Criteri per la Verifica di assoggettabilità di cui all'articolo 19 (allegato così sostituito dall'art. 22 del d.lgs. n. 104 del 2017)
- Allegato VII - Contenuti dello Studio di impatto ambientale di cui all'articolo 22 (allegato così sostituito dall'art. 22 del d.lgs. n. 104 del 2017)

All'interno della Parte seconda, Titolo I, si legge:

-Art. 4, punto 4b):

1. b) la valutazione ambientale dei progetti ha la finalità di proteggere la salute umana, contribuire con un miglior ambiente alla qualità della vita, provvedere al mantenimento delle specie e conservare la capacità di riproduzione degli ecosistemi in quanto risorse essenziali per la vita. A questo scopo essa individua, descrive e



valuta, in modo appropriato, per ciascun caso particolare e secondo le disposizioni del presente decreto, gli impatti ambientali di un progetto come definiti all'art. 5, comma 1, lettera c):

-Art. 5, Definizioni, punto C):

1. c) impatti ambientali: effetti significativi, diretti e indiretti, di un piano, di un programma o di un progetto, sui seguenti fattori:

- popolazione e salute umana;
- biodiversità, con particolare attenzione alle specie e agli habitat protetti in virtù della direttiva 92/43/CEE e della direttiva 2009/147/CE;
- territorio, suolo, acqua, aria e clima;
- beni materiali, patrimonio culturale, paesaggio;
- interazione tra i fattori sopra elencati.

Negli impatti ambientali rientrano gli effetti derivanti dalla vulnerabilità del progetto a rischio di gravi incidenti o calamità pertinenti il progetto medesimo.

Al Titolo III ritroviamo la definizione della procedura di VALUTAZIONE D'IMPATTO AMBIENTALE, trasformata dalle modifiche dovute al D.Lgs. 104/2017 e ai Decreti Legge 2020-21:

- 19 Modalità di svolgimento del procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA
- 20 Definizione del livello di dettaglio degli elaborati progettuali ai fini del procedimento di VIA
- 21 Definizione dei contenuti dello studio di impatto ambientale
- 22 Studio di impatto ambientale
- 23 Presentazione dell'istanza, avvio del procedimento di VIA e pubblicazione degli atti
- 24 Consultazione del pubblico, acquisizione dei pareri e consultazioni transfrontaliere
- 24-bis Inchiesta pubblica
- 25 Valutazione degli impatti ambientali e provvedimento di VIA
- 26 Integrazione del provvedimento di VIA negli atti autorizzatori
- 27 Provvedimento unico in materia ambientale
- 27-bis Provvedimento autorizzatorio unico regionale
- 28 Monitoraggio
- 29 Sistema sanzionatorio

All'Art. 25 Valutazione degli impatti ambientali e provvedimento di VIA:



3. Il provvedimento di VIA contiene le motivazioni e le considerazioni su cui si fonda la decisione dell'autorità competente, incluse le informazioni relative al processo di partecipazione del pubblico, la sintesi dei risultati delle consultazioni e delle informazioni raccolte ai sensi degli articoli 23, 24 e 24-bis, e, ove applicabile, ai sensi dell'articolo 32, nonché l'indicazione di come tali risultati siano stati integrati o altrimenti presi in considerazione.

4. Il provvedimento di VIA contiene altresì le eventuali e motivate condizioni ambientali che definiscono:

a) le condizioni per la realizzazione, l'esercizio e la dismissione del progetto, nonché quelle relative ad eventuali malfunzionamenti;

a-bis) le linee di indirizzo da seguire nelle successive fasi di sviluppo progettuale delle opere per garantire l'applicazione di criteri ambientali atti a contenere e limitare gli impatti ambientali significativi e negativi o incrementare le prestazioni ambientali del progetto;

b) le misure previste per evitare, prevenire, ridurre e, se possibile, compensare gli impatti ambientali significativi e negativi;

c) le misure per il monitoraggio degli impatti ambientali significativi e negativi, anche tenendo conto dei contenuti del progetto di monitoraggio ambientale predisposto dal proponente ai sensi dell'art. 22, comma 3, lettera e). La tipologia dei parametri da monitorare e la durata del monitoraggio sono proporzionati alla natura, all'ubicazione, alle dimensioni del progetto ed alla significatività dei suoi effetti sull'ambiente. Al fine di evitare una duplicazione del monitoraggio, è possibile ricorrere, se del caso, a meccanismi di controllo esistenti derivanti dall'attuazione di altre pertinenti normative europee, nazionali o regionali.

1.1.3 V.I.A. per i progetti di competenza Statale

Il DLgs 152/2006 è stato recentemente modificato dal Decreto-Legge n. 77 del 2021, convertito in legge con la legge 108 del 29 luglio 2021, che ha introdotto importantissime innovazioni e semplificazioni metodologiche e normative in materia di VIA, sostituendo o integrando le precedenti disposizioni introdotte allo stesso dalla legge n. 120/2020, di conversione del D.L. n. 76/2020 (Decreto Semplificazioni) che ha confermato alcune modifiche al Testo Unico dell'Ambiente (D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.) in materia di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e bonifica di siti contaminati.

La legge 108/2021 introduce innovazioni normative proprio per accelerare le procedure amministrative al fine di raggiungere gli obiettivi del PNRR e del PNIEC, soprattutto per la parte relativa alla transizione energetica.



Ai sensi della legge 108/2021, gli impianti da fonte rinnovabile sono compresi nell'ALLEGATO I-bis – “Opere, impianti e infrastrutture necessarie al raggiungimento degli obiettivi fissati dal Piano Nazionale Integrato Energia e Clima (PNIEC), predisposto in attuazione del Regolamento (UE) 2018/1999”:

Allegato I _ Bis punto 1.2 Nuovi impianti per la produzione di energia e vettori energetici da fonti rinnovabili, residui e rifiuti, nonché ammodernamento, integrali ricostruzioni, riconversione e incremento della capacità esistente, relativamente a:

1.2.1 Generazione di energia elettrica: impianti idroelettrici, geotermici, eolici e fotovoltaici (in terraferma e in mare), solari a concentrazione, produzione di energia dal mare e produzione di bioenergia da biomasse solide, bioliquidi, biogas, residui e rifiuti;

Alle opere di cui all'Allegato 1bis si applicano tutte le disposizioni stabilite dal DL 77/2021 (artt. da 17 a 32), come convertite in legge, contenute nella “Parte II _ Disposizioni di accelerazione e snellimento delle procedure e di rafforzamento della capacità amministrativa” e del “Titolo I _ Transizione ecologica e velocizzazione del procedimento ambientale e paesaggistico”.

Tali strumenti di semplificazione delle procedure amministrative applicabili alle energie da fonti rinnovabili, incidono particolarmente in materia di Valutazione di Impatto Ambientale, di Autorizzazione Unica ex art 12 del D.lgs 387/2003 e sulle modalità di espressione delle competenze del MIC (Ministero della Cultura).

Innanzitutto, è stata creata una corsia procedimentale per i progetti che concorrono al raggiungimento degli obiettivi indicati dal PNIEC, istituendo ad hoc anche una specifica Commissione Tecnica e sono stati ridotti i tempi per lo svolgimento delle procedure di VIA.

All'Art. 20 il DL 77/2021 ha introdotto una Nuova disciplina della valutazione di impatto ambientale e disposizioni speciali per gli interventi PNRR-PNIEC modificando o integrando l'art. 25 del D.lgs 152/2006 in merito allo svolgimento e alla tempistica del procedimento di Valutazione, riducendo a 130 giorni il termine per la conclusione del procedimento a partire dall'avvenuta pubblicazione della documentazione.

Il Capo V del DL 77/2021 detta anche disposizioni in materia paesaggistica istituendo la Soprintendenza Speciale e introducendo ulteriori misure urgenti per l'attuazione del PNRR.

L'art 29 istituisce la Soprintendenza speciale per il PNRR:

“ 1. Al fine di assicurare la più efficace e tempestiva attuazione degli interventi del PNRR, presso il Ministero della cultura è istituita la Soprintendenza speciale per il PNRR, ufficio di livello dirigenziale generale straordinario operativo fino al 31 dicembre 2026.



2. La Soprintendenza speciale svolge le funzioni di tutela dei beni culturali e paesaggistici nei casi in cui tali beni siano interessati dagli interventi previsti dal PNRR sottoposti a VIA in sede statale oppure rientrino nella competenza territoriale di almeno due uffici periferici del Ministero. La Soprintendenza speciale opera anche avvalendosi, per l'attività istruttoria, delle Soprintendenze archeologia, belle arti e paesaggio. In caso di necessità e per assicurare la tempestiva attuazione del PNRR, la Soprintendenza speciale può esercitare, con riguardo a ulteriori interventi strategici del PNRR, i poteri di avocazione e sostituzione nei confronti delle Soprintendenze archeologia, belle arti e paesaggio”.

Sempre relativamente agli aspetti paesaggistici il DL 77/2021 disciplina al Capo VI le misure di accelerazione delle procedure per le fonti rinnovabili. In particolare, si cita l'Art. 30 (Interventi localizzati in aree contermini):

“1. Al fine del raggiungimento degli obiettivi nazionali di efficienza energetica contenuti nel PNIEC e nel PNRR, con particolare riguardo all'incremento del ricorso alle fonti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, all'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

"3-bis. Il Ministero della cultura partecipa al procedimento unico ai sensi del presente articolo in relazione ai progetti aventi ad oggetto impianti alimentati da fonti rinnovabili localizzati in aree sottoposte a tutela, anche in itinere, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché nelle aree contermini ai beni sottoposti a tutela ai sensi del medesimo decreto legislativo.”.

2. Nei procedimenti di autorizzazione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, localizzati in aree contermini a quelle sottoposte a tutela paesaggistica, il Ministero della cultura si esprime nell'ambito della conferenza di servizi con parere obbligatorio non vincolante. Decorso inutilmente il termine per l'espressione del parere da parte del Ministero della cultura, l'amministrazione competente provvede comunque sulla domanda di autorizzazione. In tutti i casi di cui al presente comma, il rappresentante del Ministero della cultura non può attivare i rimedi per le amministrazioni dissenzienti di cui all'articolo 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241



1.1.4 Normativa italiana di riferimento in materia di valutazione d'impatto ambientale per impianti eolici

La norma di riferimento in Italia, riguardante la V.I.A., è la L. 22 Febbraio 1994 n.146 (Legge Comunitaria 1993) che recepisce la Direttiva 85/337/CEE concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (successivamente modificata ed integrata dalla Direttiva 97/11/CE del Consiglio del 3 marzo 1997).

A tale atto è seguito il D.P.R. 12 Aprile 1996 "Atto di indirizzo e coordinamento per l'attuazione dell'art. 40, comma1, della L.22 Febbraio 1994 n.146 concernente disposizioni in materia di impatto ambientale". Questo D.P.R. dispone la V.I.A. riguardo agli impianti industriali per la produzione di energia mediante lo sfruttamento del vento.

Le norme tecniche per la redazione della V.I.A. sono disciplinate dal D.P.C.M. 27 Dicembre 1988 "Norme tecniche per la redazione degli studi di impatto ambientale".

La normativa statale demanda alla Regioni il compito di regolare in maniera più dettagliata ed esaustiva la procedura di V.I.A. e i doveri, diritti e compiti dei vari soggetti che sono o possono essere coinvolti in questo procedimento.

Ogni Regione disciplina, nei limiti e secondo i principi della normativa nazionale, la procedura di valutazione di impatto ambientale relativa a impianti eolici industriali da realizzarsi sul proprio territorio.

La necessità di sottoporre la realizzazione di un impianto eolico ad una valutazione di impatto ambientale è di competenza delle Regioni che esercitano tale attività decisionale analizzando diversi fattori:

- la posizione geografica dell'impianto;
- la capacità produttiva;
- l'utilizzo delle risorse ambientali;
- il rischio di incidenti;
- la produzione di rifiuti;

1.1.5 Decreto del Ministero per lo Sviluppo Economico del 10 settembre 2010

Con tale decreto sono state emanate delle linee guida per il procedimento di autorizzazione unica degli impianti alimentati da fonti rinnovabili in attuazione decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili ed in particolare l'articolo 12 concernente la razionalizzazione e semplificazione delle procedure autorizzative, così come modificato dall'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Nella parte IV punto 16.3 con l'allegato 4 ha individuato i criteri i corretto inserimento nel paesaggio e sul territorio ai fini della tutela paesaggistica ed ambientale.



1.1.6 Linee guida della Regione Molise per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili

La Regione Molise recepisce le linee guida nazionali per l'autorizzazione di impianti a fonti rinnovabili. La Deliberazione della Giunta Regionale n. 621 del 4 agosto 2011 è stata pubblicata nel Bur n. 25 del 16/09/2011. L'Allegato A alla Dgr 621/2011 va a sostituire le preesistenti linee guida regionali, approvate con Dgr 1074/2009 e successivamente modificate e integrate da Dgr 857/2010. Le nuove linee guida molisane riprendano quasi alla lettera le indicazioni nazionali, anche se hanno alcune specificità.

Come previsto dal legislatore nazionale, la Regione Molise è intervenuta per garantire il corretto inserimento nel paesaggio degli impianti Fer.

Con la delibera 187/2022 la Giunta regionale ha approvato il documento che individua le aree e i siti non idonei all'installazione e all'esercizio di impianti per la produzione di energia rinnovabile.

Il provvedimento, che pone limitazioni e divieti per specifiche tipologie di impianti, si applica alle istanze presentate dal giorno successivo alla sua approvazione.

Durante la fase istruttoria, l'applicazione dei criteri per individuare le aree non idonee alla realizzazione degli impianti si è focalizzata in particolare sulle tematiche del consumo di suolo, impatto visivo, territori di pregio e qualità di aria e acqua.

1.1.7 DM 2015 Linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle regioni e province autonome

Fermo restando quanto previsto nell'allegato V alla parte seconda del decreto legislativo n. 152/2006, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con proprio decreto, su richiesta della regione o provincia autonoma, tenendo conto delle specifiche peculiarità ambientali e territoriali e per determinate categorie progettuali dalle stesse individuate:

a) definisce una diversa riduzione percentuale delle soglie dimensionali di cui all'allegato IV della parte seconda del decreto legislativo n. 152/2006 rispetto a quanto previsto dalle presenti linee guida in relazione alla presenza di specifiche norme regionali che, nell'ambito della procedura di autorizzazione dei progetti, garantiscano livelli di tutela ambientale più restrittivi di quelli stabiliti dalle norme dell'Unione europea e nazionali nelle aree sensibili individuate al paragrafo 4 delle allegate linee guida;

b) definisce, qualora non siano applicabili i criteri specifici individuati al paragrafo 4 delle allegate linee guida, un incremento nella misura massima del 30% delle soglie dimensionali di cui all'allegato IV della parte seconda del decreto legislativo n. 152/2006, garantendo livelli di tutela ambientale complessivamente non inferiori a quelli richiesti dalle vigenti norme dell'Unione europea e nazionali;

c) definisce, qualora non siano applicabili i criteri specifici individuati al paragrafo 4 delle allegate linee



guida, criteri o condizioni in base ai quali è possibile escludere la sussistenza di potenziali effetti significativi sull'ambiente e pertanto non è richiesta la procedura di verifica di assoggettabilità alla VIA.

1.1.8 Procedura di VIA

La procedura di VIA è uno strumento procedurale che pone la salvaguardia dell'ambiente naturale e della salute dell'uomo al centro dei processi decisionali che precedono la realizzazione di un'opera o di un intervento sul territorio.

La VIA si esplica attraverso una procedura amministrativa finalizzata a valutare la compatibilità ambientale di un'opera proposta sulla base di un'analisi di tutti gli effetti che l'opera stessa esercita sull'ambiente e sulle componenti socio-economiche interessate nelle varie fasi della sua realizzazione: dalla progettazione, alla costruzione, all'esercizio, fino alla dismissione.

La procedura di valutazione (istruttoria) termina con la "pronuncia di compatibilità ambientale". Tale procedura è caratterizzata dalla possibilità di interazione tra autorità pubblica, proponente e popolazione interessata per apportare modifiche migliorative al progetto e, quindi, sottoporre nuovamente lo studio di impatto modificato alla procedura di VIA.

La VIA non è una procedura di valutazione assoluta ma va considerata come strumento di supporto alle decisioni nel confronto tra le soluzioni alternative. La VIA dovrebbe consentire la scelta di un'opera ad impatto minimo in un sito ottimale.

Per redigere uno studio di impatto sono necessarie informazioni approfondite e dati scientifici di grande attendibilità per comparare gli effetti ambientali dell'opera da realizzare con le caratteristiche ambientali preesistenti.

Lo Studio di Impatto Ambientale, deve essere così articolato:

1. *Descrizione del progetto*
2. *Descrizione dell'ambiente*
3. *Analisi degli impatti*
4. *Analisi delle alternative*
5. *Misure di mitigazione*
6. *Monitoraggio*
7. *Aspetti metodologici e operativi.*

1 - Descrizione del progetto

La descrizione del progetto deve indicare quale intervento si intende realizzare, con quali motivazioni, in quale luogo e con quali scadenze temporali. La documentazione da presentare deve dunque chiarire quali sono le ragioni dell'iniziativa, il suo inquadramento nelle decisioni o nei programmi che stanno a monte, le utilità che si



intendono perseguire e le condizioni alle quali si è disposti ad assoggettarsi, le caratteristiche tecniche del progetto (tipo di opera, durata dell'opera e dei lavori, ecc.).

2 - Descrizione dell'ambiente

La descrizione dell'ambiente ha lo scopo di definirne le caratteristiche e i livelli di qualità preesistenti all'intervento.

A tal fine, lo studio di impatto ambientale deve contenere una descrizione dell'ambiente, che includa:

- l'individuazione dell'ambito territoriale di riferimento;
- una descrizione dello stato iniziale delle componenti ambientali, con particolare riferimento alla popolazione, alla fauna, alla vegetazione, al suolo e sottosuolo, all'acqua, all'aria, ai fattori climatici, al patrimonio architettonico e archeologico e agli altri beni materiali, al paesaggio, agli aspetti socio-economici (assetto igienico-sanitario, assetto territoriale, assetto economico) e all'interazione tra i vari fattori;
- una mappa e una breve descrizione del sito e dell'area circostante che indichino le caratteristiche fisiche, naturali e antropizzate quali la topografia, la copertura del terreno e gli usi territoriali (comprese le aree sensibili, quali le aree residenziali, le scuole, le aree ricreative);
- l'individuazione delle aree e degli elementi importanti dal punto di vista conservativo, paesaggistico, storico, culturale o agricolo;
- dati relativi all'idrologia, comprese le acque di falda e le aree a rischio alluvionale;

3 - La definizione degli impatti

La definizione degli impatti, e soprattutto degli "impatti significativi" rappresenta una delle fasi più importanti e più delicate della procedura di valutazione di impatto ambientale.

L'analisi degli impatti ambientali ha lo scopo di identificare i potenziali impatti critici esercitati dal progetto sull'ambiente nelle fasi di analisi e preparazione del sito, costruzione, operatività e manutenzione, nonché eventuale smantellamento delle opere e ripristino e/o recupero del sito, e di prevederne e valutarne gli effetti prodotti, attraverso l'applicazione di opportuni metodi di stima e valutazione.

A tal fine, lo studio di impatto ambientale deve fornire:

1. l'individuazione dei potenziali impatti significativi (intesi come i potenziali effetti di azioni di progetto che possono provocare significative alterazioni di singole componenti ambientali, o del sistema ambientale nel suo complesso), attraverso l'analisi delle interazioni tra le azioni di progetto e le componenti ambientali, con particolare riferimento alla popolazione, alla fauna, alla vegetazione, al suolo e sottosuolo, all'acqua, all'aria, ai fattori climatici, al patrimonio architettonico e archeologico e agli altri beni materiali, al paesaggio, agli aspetti socio-economici e all'interazione tra i vari fattori.

2. la stima e la valutazione degli effetti prodotti dai potenziali impatti significativi sull'ambiente, con



particolare attenzione per gli impatti critici (intesi come gli impatti, negativi e positivi, di maggiore rilevanza sulle risorse di qualità più elevata, ovvero gli impatti che costituiscono presumibilmente i nodi principali di conflitto sull'uso delle risorse ambientali), che comprenda:

- la descrizione delle componenti dell'ambiente soggette a impatto ambientale nelle fasi di analisi conoscitiva e preparazione del sito, costruzione, operatività e manutenzione, nonché eventuale smantellamento delle opere e ripristino e/o recupero del sito, con particolare riferimento alla popolazione, alla fauna, alla vegetazione, al suolo e sottosuolo, all'acqua, all'aria, ai fattori climatici, al patrimonio architettonico e archeologico e agli altri beni materiali, al paesaggio, agli aspetti socio- economici (assetto igienico-sanitario, assetto territoriale, assetto economico) e all'interazione tra i vari fattori;

- la descrizione dei probabili effetti rilevanti, positivi e negativi, delle opere e degli interventi proposti sull'ambiente:

a) dovuti all'attuazione del progetto;

b) dovuti all'utilizzazione delle risorse naturali;

c) dovuti all'emissione di inquinanti, alla creazione di sostanze nocive e allo smaltimento di rifiuti;

d) dovuti a possibili incidenti;

e) dovuti all'azione cumulativa dei vari fattori;

- la descrizione dei probabili effetti negativi o positivi, su alcuni indicatori di sostenibilità:

a) la tutela della diversità biologica;

b) la tutela del rischio di esposizione ai campi elettromagnetici;

c) la diminuzione delle emissioni in atmosfera di gas-serra.

3. L'analisi costi - benefici dell'opera o dell'intervento, qual ora si tratti di opere pubbliche o comunque opere con finanziamento pubblico.

4. Analisi delle alternative

L'analisi delle alternative ha lo scopo di individuare le possibili soluzioni alternative e di confrontarne i potenziali impatti con quelli determinati dall'intervento proposto.

A tal fine, lo studio di impatto ambientale deve fornire:

A. una descrizione delle alternative che vengono prese in esame, con riferimento a:

- *alternative strategiche*: consistono nella individuazione di misure per prevenire la domanda e/o in misure diverse per realizzare lo stesso obiettivo;

- *alternative di localizzazione*: sono definibili in base alla conoscenza dell'ambiente, alla individuazione di potenzialità d'uso dei suoli e ai limiti rappresentati da aree critiche e sensibili;

- *alternative di processo o strutturali*: consistono nell'esame di differenti tecnologie e processi e di materie



prime da utilizzare;

- *alternative di compensazione o di mitigazione degli effetti negativi:* consistono nella ricerca di contropartite nonché in accorgimenti vari per limitare gli impatti negativi non eliminabili;
- *alternativa zero:* consiste nel non realizzare il progetto;

B. l'esposizione dei motivi della scelta compiuta, con riferimento alle alternative individuate, ivi compresa l'alternativa zero, qualora esso non sia previsto in un piano o programma comunque già sottoposto a VIA.

5 - Monitoraggio

Il monitoraggio degli impatti deve garantire la verifica, nelle diverse fasi (realizzazione, esercizio, ecc.), dei parametri di progetto e delle relative perturbazioni ambientali (livelli delle emissioni, rumorosità, ecc.), il controllo degli effetti, nello spazio e nel tempo, sulle componenti ambientali, nonché il controllo dell'efficacia delle misure di mitigazione previste. Lo studio di impatto ambientale deve contenere la descrizione dell'eventuale programma di monitoraggio al quale assoggettare le opere o gli interventi.

6 - Aspetti metodologici e operativi


Lo studio di impatto ambientale deve infine contenere:

- la descrizione e la motivazione delle metodologie di indagine e di valutazione impiegate;
- l'elencazione degli esperti che hanno redatto lo studio;
- il sommario delle eventuali difficoltà (lacune tecniche o mancanza di conoscenze) incontrate nella redazione dello studio.



1.2 AMBITO TERRITORIALE DI PROGETTO

L'insediamento produttivo in oggetto, costituito da cinque aerogeneratori di grossa taglia, sarà realizzato nella provincia di Campobasso sarà realizzato in agro di Monacilioni, Ripabottoni e Sant'Elia a Pianisi (CB) rispettivamente alle località "Lama-Folcaro Cerro Secco-Serra del Parco" e delle opere di connessione anche nel Comune di Morrone del Sannio (CB).



Localizzazione Geografica

1.2.1 Localizzazione attività di progetto


L'impianto di progetto è localizzato nei Comuni di Monacilioni, Sant'Elia a Pianisi e Ripabottoni, sono comuni della Provincia di Campobasso con popolazione rispettivamente di circa 612, 1762, 504 abitanti.

È situato a Nord-Est del capoluogo di provincia, gli aerogeneratori più vicino distano circa 3.8 km a est del Comune di Ripabottoni ed è il A3, 3.5 km a sud-est dal Comune di Sant'Elia a Pianisi ed è il A2.

L'abitato dei Comuni sono posti a circa 510 m. s.l.m. per Monacilioni, 666 m. s.l.m. per Sant'Elia a Pianisi e 695 m. s.l.m. per Ripabottoni.



Il territorio si presenta altimetricamente variegato, con alternanza di rilievi e depressioni; l'area ove è prevista la realizzazione dell'impianto eolico ha un'altezza massima di 750 metri s.l.m. in corrispondenza del Wtg 1 e di 566 metri s.l.m. in corrispondenza del Wtg 3.



Inquadramento Territoriale

Il sito di interesse per l'installazione dell'impianto eolico, ricade all'interno del Bacino idrografico del Fiume Fortore e confina con il Bacino Idrografico del Biferno, entrambe di competenza dell'Autorità di Bacino Distrettuale Appennino Meridionale, ex AdB Regionale Molise. Nell'area di stretto interesse, l'esame geomorfologico (vd relazioni geologica e geotecnica) di dettaglio ha evidenziato che la zona è stabile e che non sussistono, nel sito indagato, le condizioni di instabilità in atto o potenzialmente attivi.



In definitiva, geomorfologicamente si può affermare che allo stato attuale non sono visibili in superficie discontinuità strutturali e/o frane in genere, pertanto l'area sulla quale verrà ubicato il campo eolico suddetto è "STABILE" e le naturali pendenze dei versanti garantiscono un ottimo drenaggio delle acque meteoriche.

Il vento rappresenta una risorsa locale e l'insediamento dell'impianto si inquadra nel perseguimento degli obiettivi comunitari di produzione di energia elettrica da fonte eolica, che concorre al raggiungimento degli obiettivi minimi di sviluppo delle fonti rinnovabili sul territorio.

La limitata occupazione di suolo da parte dei manufatti dell'impianto non costituisce limitazioni all'uso dell'area. È comunque opportuno sottolineare che l'installazione di un impianto eolico impegna in minima parte l'area interessata lasciando le zone non direttamente interessate dalle opere strutturali degli aerogeneratori, libere e disponibili, senza barriera alcuna, agli usi precedenti.

1.2.2 Breve descrizione del progetto

L'impianto di progetto sarà ubicato in agro dei Comuni di Monacilioni, Ripabottoni e Sant'Elia a Pianisi (CB) rispettivamente alle località "Lama-Folcaro Cerro Secco-Serra del Parco" e delle opere di connessione anche nel Comune di Morrone del Sannio (CB), una centrale per la produzione di energia elettrica da fonte eolica costituita da 5 aerogeneratori ad asse orizzontale di grande taglia, per una potenza complessiva installata di circa 31,00 MW con abbinato sistema di accumulo (PN 7 Mw).

L'energia elettrica prodotta dall'impianto eolico "RS3 MONAC" sarà convogliata alla RTN secondo le modalità di connessione che sono state indicate dal Gestore Terna S.p.A. tramite apposito preventivo di connessione; la Soluzione Tecnica Minima Generale (STMG), elaborata e rilasciata da Terna, prevede che l'impianto di produzione in questione sarà collegato in antenna a 36 kV con una nuova stazione di elettrica (SE) di trasformazione a 150/36 kV della RTN, da inserire in entra-esce sulla linea RTN a 150 kV "Morrone - Larino", previa:

- realizzazione di un nuovo elettrodotto a 150 kV della RTN di collegamento tra la suddetta SE e la Cabina Primaria di Pietracatella;
- potenziamento/rifacimento della linea RTN 150 kV "Morrone - Larino SE".

In via preliminare sono state scelte le turbine (del tipo Vestas mod. V162 - Hub 125) con potenza nominale unitaria di 6.2 MWe, per un totale di circa 31,00 MWe .




Gli aerogeneratori previsti nel layout di centrale sono i componenti fondamentali dell'impianto. Essi operano la conversione dell'energia cinetica del vento (energia cinetica delle particelle di aria in movimento) in energia elettrica.

Le particelle di aria in movimento impattando sulle tre pale (disposte a 120° tra di loro e fissate ad un mozzo), mettono in rotazione un albero collegato alla parte mobile del generatore elettrico (rotore), effettuando, così, la conversione di energia cinetica del vento in energia meccanica (applicata all'asse del rotore) e infine in energia elettrica.

Il generatore è collocato nella navicella, quest'ultima è in grado di ruotare a 360° (angolo di imbardata) per captare il vento da qualunque direzione provenga. La potenza erogata dalla macchina aumenta al crescere della velocità del vento fino a raggiungere il massimo valore che è quello nominale. Raggiunta la potenza nominale, ogni ulteriore aumento di velocità del vento, lascia inalterato il suo valore, ciò fino a quando non si raggiunge un valore di velocità del vento che provoca il fermo delle macchine (cut-off), per motivi essenzialmente di carattere meccanico.

La regolazione della potenza erogata dalle macchine si effettua variando la superficie di impatto tra il vento e le pale mediante la rotazione di queste ultime intorno al loro asse con motori passo - pala.

Le pale di una macchina in cut - off offrono al vento la minore superficie di impatto possibile, tale da minimizzare le sollecitazioni meccaniche delle strutture a vantaggio della sicurezza. L'energia prodotta in BT viene, poi, raddrizzata e successivamente convertita in regime alternato mediante degli inverter, la cui logica di controllo garantisce che le caratteristiche della corrente di uscita – ampiezza, frequenza, fase e forma d'onda - siano le stesse della corrente di rete.



Caratteristiche aerogeneratore tipo

Di seguito si elencano le componenti del progetto che verranno meglio descritte nel quadro progettuale:

- Accessi e viabilità;
- Postazioni di macchina (piazzole);
- Fondazioni degli aerogeneratori;
- Opere di difesa idraulica;
- Sistema di accumulo (BESS);
- Cabina di sezionamento e Utente;

A seguito di quanto in premessa, il presente Studio di Impatto Ambientale è stato redatto in relazione alle caratteristiche del progetto e alle informazioni sulla sensibilità ambientale dell'area di inserimento, al fine di



determinare gli impatti che l'intervento proposto comporti. A tal fine all'interno della presente relazione **sono stati effettuati studi e approfondimenti** rispetto alle seguenti criticità:

A) Una valutazione di incidenza di area vasta in cui è ubicato il parco eolico rispetto ai siti con significativa funzionalità ecologica;

B) Una valutazione oggettiva degli insediamenti abitativi sparsi sul territorio, e il loro principale utilizzo.

C) Un'analisi paesaggistica sulla potenziale alterazione dei valori scenici sull'habitat rurale, rispetto a manufatti segnalati nella Carta dei Beni Culturali;

Tutte le componenti di progetto sono esterni ai tratturi prima menzionati e alla relativa area buffer di 100 m.

Nell'area di progetto dell'impianto eolico, il sopralluogo dettagliato ha evidenziato che ulteriori fabbricati vincolati e le civili abitazioni sono tutti ad una distanza superiore ai 212,47 m dal singolo aerogeneratore. La distanza di 212,47 m viene assunta come distanza minima di sicurezza proveniente dal calcolo della gittata massima.

D) Analisi del rischio sulla salute umana rispetto a:

- rischio per sicurezza e salute pubblica (misurato sulla gittata) rispetto alla presenza di beni ed attività umane in caso di rottura sia integrale che parziale della pala;

- inquinamento sotto il profilo dei rumori e delle vibrazioni previste dall'impianto in esercizio, in relazione alla presenza di ricettori sensibili;

E) Una valutazione dell'impatto visivo singolo e cumulativo, attraverso fotoinserimenti simulati degli aerogeneratori costituiti dal parco eolico proposto e da altri aerogeneratori esistenti, autorizzati e con parere ambientale favorevole nell'ambito della stessa finestra temporale, posti in un'area territoriale pari a **50 volte l'altezza complessiva delle torri** (mozzo+pala) rispetto a punti panoramici, strade panoramiche e strade paesaggistiche.

F) Una verifica di compatibilità al Piano di Assetto Idrogeomorfologico ed alla Carta Geomorfologica del PAI, analizzando le potenziali criticità rispetto a:

- corsi d'acqua iscritti nell'Elenco delle Acque pubbliche

- rete idrografica superficiale della Carta Idrogeomorfologica consegnata dall'ADB alla Regione Molise;

- aree sottoposte a vincolo idrogeologico;

- aree a vincolo pericolosità di inondazione;

G) Uno studio sulla Fauna, Flora ed Ecosistemi rispetto ai corridoi ecologici ed alle aree trofiche delle specie protette.

H) Uno studio sul rischio archeologico rispetto alle tracce e presenze storico architettoniche, villaggi, centuriazioni e strade.



1.3 FONTI RINNOVABILI

1.3.1 Premessa

Le fonti energetiche rinnovabili, come il sole, il vento, le risorse idriche, le risorse geotermiche, le maree, il moto ondoso e le biomasse, costituiscono risorse energetiche praticamente inesauribili.

La caratteristica fondamentale delle fonti rinnovabili consiste nel fatto che esse rinnovano la loro disponibilità in tempi estremamente brevi: si va dalla disponibilità immediata nel caso di uso diretto della radiazione solare, ad alcuni anni nel caso delle biomasse.

Ciascuna fonte alimenta a sua volta una tecnica di produzione dell'energia; pertanto altre forme di energia secondaria (termica, elettrica, meccanica e chimica) possono essere ottenute da ciascuna sorgente con le opportune tecnologie di trasformazione.

Una importante caratteristica delle fonti rinnovabili è che esse presentano impatto ambientale trascurabile, per quanto riguarda il rilascio di inquinanti nell'aria e nell'acqua; inoltre l'impegno di territorio, anche se vasto, è temporaneo e non provoca né effetti irreversibili né richiede costosi processi di ripristino.

La produzione da fonti rinnovabili rientra dunque nel mix di nuove tecnologie la cui introduzione contribuirà a ridurre le emissioni di anidride carbonica e altri inquinanti.

1.3.2 Programmazione energetica a livello europeo

In ambito europeo, il settore dell'energia sta attraversando un periodo di rilevanti cambiamenti per l'effetto combinato delle politiche comunitarie d'integrazione e di apertura alla concorrenza, delle iniziative nazionali di liberalizzazione e privatizzazione dell'industria energetica e delle politiche ambientali.

L'Unione Europea considera il settore energetico un settore chiave, che raggiunge livelli di integrazione politica ed economica sempre maggiori e la cui responsabilità coinvolge ormai non solo il livello nazionale ma anche quello sovranazionale.

Per questi motivi la Commissione ha elaborato, nel 1995, il Libro Bianco per una politica energetica dell'Unione Europea che costituisce un quadro di riferimento e un punto di partenza per una politica energetica coerente e coordinata tra i diversi Stati membri. I principali obiettivi della politica energetica europea descritti nel libro bianco sono il raggiungimento:

- della competitività attraverso l'integrazione dei mercati nazionali dell'energia;
- della sicurezza degli approvvigionamenti;
- dello sviluppo sostenibile.

La programmazione e gli obiettivi in materia sono stati aggiornati e rielaborati nel Libro Verde del 2006 *“Una strategia europea per un'energia sostenibile, competitiva e sicura”*, nel quale si focalizzano sei settori prioritari:

(i) completamento dei mercati interni europei dell'energia elettrica e del gas;



(ii) mercato interno di solidarietà tra stati membri (sicurezza degli approvvigionamenti);

(iii) mix energetico più sostenibile, efficiente e diversificato;

(iv) approccio integrato per affrontare i cambiamenti climatici; (v) promozione dell'innovazione;

(vi) politica energetica esterna comune e coerente. Vengono fissati i tre obiettivi principali da perseguire:

• *Sviluppo sostenibile: (i) sviluppare fonti rinnovabili di energia competitive e altre fonti energetiche e vettori a basse emissioni di carbonio, in particolare combustibili alternativi per il trasporto, (ii) contenere la domanda di energia in Europa e (iii) essere all'avanguardia nell'impegno globale per arrestare i cambiamenti climatici e migliorare la qualità dell'aria a livello locale.*

• *Competitività: (i) assicurare che la liberalizzazione del mercato dell'energia offra vantaggi ai consumatori e all'intera economia e favorisca allo stesso tempo gli investimenti nella produzione di energia pulita e nell'efficienza energetica, (ii) attenuare l'impatto dei prezzi elevati dell'energia a livello internazionale sull'economia e sui cittadini dell'UE e (iii) mantenere l'Europa all'avanguardia nel settore delle tecnologie energetiche.*

• *Sicurezza dell'approvvigionamento: affrontare la crescente dipendenza dalle importazioni con un approccio integrato – ridurre la domanda, diversificare il mix energetico dell'UE utilizzando maggiormente l'energia locale e rinnovabile competitiva e diversificando le fonti e le vie di approvvigionamento per l'energia importata, (ii) istituendo un quadro di riferimento che incoraggerà investimenti adeguati per soddisfare la crescente domanda di energia, (iii) dotando l'UE di strumenti più efficaci per affrontare le emergenze, (iv) migliorando le condizioni per le imprese europee che tentano di accedere alle risorse globali e (v) assicurando che tutti i cittadini e le imprese abbiano accesso all'energia.*

Per raggiungere questi obiettivi sono considerati strumenti essenziali la realizzazione del Mercato Interno dell'Energia, la promozione dell'utilizzo delle energie rinnovabili e, soprattutto, la realizzazione di un sistema di reti energetiche integrato ed adeguato non solo all'interno dei Paesi Come punto di partenza della propria politica energetica e della creazione del Mercato Interno dell'Energia, la Commissione Europea pone la liberalizzazione dei mercati energetici e l'introduzione della concorrenza, in particolare nel settore dell'energia elettrica e del gas. Alla base di questo processo vi è il recepimento, da parte degli Stati Membri, delle Direttive europee sul mercato interno dell'elettricità e del gas (Direttive 96/92/CE del 19 dicembre 1996 e 98/30/CE del 22 giugno 1998).

Con le successive Direttive 2003/54/CE "Norme Comuni per il Mercato Interno dell'Energia Elettrica in abrogazione della Direttiva 96/92/CE" e 2003/55/CE "Norme Comuni per il Mercato Interno del Gas Naturale in abrogazione della Direttiva 98/30/CE" del 26 giugno 2003 si è cercato di accelerare e migliorare i processi di liberalizzazione del mercato in atto, attraverso due differenti ordini di provvedimenti.

Infine la Direttiva 2009/72/CE del 13 luglio 2009 "Norme Comuni per il Mercato Interno dell'Energia Elettrica in abrogazione della Direttiva 2003/54/CE", attualmente in vigore, stabilisce norme comuni per la



generazione, la trasmissione, la distribuzione e la fornitura dell'energia elettrica, unitamente a disposizioni in materia di protezione dei consumatori al fine di migliorare e integrare i mercati competitivi dell'energia elettrica nella Comunità europea.

Inoltre definisce le norme relative all'organizzazione e al funzionamento del settore dell'energia elettrica, l'accesso aperto al mercato, i criteri e le procedure da applicarsi nei bandi di gara e nel rilascio delle autorizzazioni nonché nella gestione dei sistemi.

Sono state introdotte misure finalizzate ad avviare un processo di liberalizzazione progressiva della domanda, per consentire a tutte le imprese di beneficiare dei vantaggi della concorrenza, a prescindere dalla loro dimensione, al fine di ridurre i prezzi anche per i consumatori domestici e di giungere ad un'effettiva parità delle condizioni praticate in tutti gli stati UE in modo da creare effettivamente un unico ed integrato mercato comune.

All'interno delle direttive sono inoltre contenute una serie di misure finalizzate al miglioramento strutturale del mercato dell'energia elettrica, con una fondamentale regolazione dell'accesso dei terzi alle infrastrutture stesse, basato su tariffe pubblicate e non discriminatorie e sulla separazione fra gestori dell'infrastruttura ed erogatori dei servizi.

Un'altra priorità della politica energetica europea è lo sviluppo di un adeguato sistema di reti per l'energia, considerato uno strumento essenziale per migliorare la capacità del mercato del gas e dell'energia elettrica. Il fine è quello di svilupparsi in modo concorrenziale, per rafforzare la cooperazione con i Paesi fornitori in Europa e nell'area del Mediterraneo, per ridurre gli impatti ambientali ampliando la disponibilità di combustibili a basse emissioni di CO₂, e soprattutto per raggiungere un maggior livello di sicurezza degli approvvigionamenti a livello europeo, diversificando le aree di importazione ed i fornitori.

Uno degli obiettivi fondamentali è inoltre il raggiungimento di uno sviluppo sostenibile, ovvero un livello quantitativo e qualitativo di sviluppo economico, e quindi di consumo energetico, compatibile con il mantenimento di un adeguato standard di qualità ambientale e di utilizzo delle risorse naturali. La politica di sviluppo sostenibile è stata progressivamente promossa attraverso una serie di iniziative internazionali, a partire dalla Conferenza di Rio de Janeiro nel 1992, finalizzata all'affermazione di uno sviluppo ecologicamente sostenibile e socialmente equilibrato e dal Protocollo siglato nel 1997 a Kyoto, ratificato

dall'Italia con la Legge 120/2002, che prevede una progressiva riduzione delle emissioni in atmosfera di gas serra dei Paesi firmatari.

L'Italia ha ratificato nell'ottobre del 2016 l'Accordo di Parigi sulla lotta al riscaldamento globale a seguito dell'intesa raggiunta il 12 dicembre 2015 alla Conferenza dell'Onu sul clima di Parigi (Cop21). L'Accordo impegna i paesi firmatari a contenere il riscaldamento globale entro 2 gradi dal livello preindustriale, e se possibile anche entro 1,5 gradi. I governi dovranno stabilire ed attuare obiettivi di riduzione dei gas serra prodotti dalle attività



umane (anidride carbonica in primo luogo, ma anche metano e refrigeranti Hfc). Sono previste verifiche quinquennali degli impegni presi, a partire dal 2023. I paesi più ricchi dovranno aiutare finanziariamente quelli più poveri: con la legge di ratifica l'Italia ha stabilito di contribuire con 50 milioni di euro all'anno al Fondo Verde per il Clima.

1.4 STRUMENTI COMUNITARI PER L'INCENTIVAZIONE E IL SOSTEGNO DELLE FONTI RINNOVABILI

1.4.1 Direttiva 2009/28/CE del 23 aprile 2009 sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili

La presente direttiva stabilisce un quadro comune per la promozione dell'energia da fonti rinnovabili. Fissa obiettivi nazionali obbligatori per la quota complessiva di energia da fonti rinnovabili sul consumo finale lordo di energia e per la quota di energia da fonti rinnovabili nei trasporti.

Per fare questo fissa obiettivi nazionali per gli Stati Membri per la propria quota di energia da fonti rinnovabili sul consumo finale lordo di energia nel 2020. Tali obiettivi nazionali generali obbligatori sono coerenti con l'obiettivo di una quota pari almeno al 20 % di energia da fonti rinnovabili nel consumo finale lordo di energia della Comunità nel 2020. Gli obiettivi nazionali generali per la quota di energia da fonti rinnovabili sul consumo finale di energia nel 2020 sono indicati nella tabella sotto riportata. E' noto che l'Italia ha già raggiunto nel 2016 gli obiettivi. Attualmente la quota di consumo di energia da fonte rinnovabile si aggira intorno al 17,5%.



	Quota di energia da fonti rinnovabili sul consumo finale di energia, 2005 (S ₂₀₀₃)	Obiettivo per la quota di energia da fonti rinnovabili sul consumo finale di energia, 2020 (S ₂₀₂₀)
Belgio	2,2 %	13 %
Bulgaria	9,4 %	16 %
Repubblica ceca	6,1 %	13 %
Danimarca	17,0 %	30 %
Germania	5,8 %	18 %
Estonia	18,0 %	25 %
Irlanda	3,1 %	16 %
Grecia	6,9 %	18 %
Spagna	8,7 %	20 %
Francia	10,3 %	23 %
Italia	5,2 %	17 %
Cipro	2,9 %	13 %
Lettonia	32,6 %	40 %
Lituania	15,0 %	23 %
Lussemburgo	0,9 %	11 %
Ungheria	4,3 %	13 %
Malta	0,0 %	10 %
Paesi Bassi	2,4 %	14 %
Austria	23,3 %	34 %
Polonia	7,2 %	15 %
Portogallo	20,5 %	31 %
Romania	17,8 %	24 %
Slovenia	16,0 %	25 %
Repubblica slovacca	6,7 %	14 %
Finlandia	28,5 %	38 %
Svezia	39,8 %	49 %
Regno Unito	1,3 %	15 %

Tab. 2 - Allegato 1 Direttiva 2009/28/CE Obiettivi nazionali generali

Ogni Stato membro adotta un piano di azione nazionale per le energie rinnovabili. I piani di azione nazionali per le energie rinnovabili fissano gli obiettivi nazionali degli Stati membri per la quota di energia da fonti rinnovabili consumata nel settore dei trasporti, dell'elettricità e del riscaldamento e raffreddamento nel 2020.

1.4.2 Libro bianco per una strategia e un piano di azione della Comunità - Energia per il futuro: le fonti energetiche rinnovabili

Il Libro Bianco pubblicato dalla Commissione Europea nel 1997 definisce un piano d'azione per lo sviluppo delle energie rinnovabili e comporta una stretta correlazione tra le misure promosse dalla Comunità e dai singoli stati membri.

In particolare, il documento indica come obiettivo minimo da perseguire al 2010 il raddoppio del contributo percentuale delle rinnovabili al soddisfacimento del fabbisogno energetico comunitario, invitando gli Stati membri a individuare obiettivi specifici nell'ambito del quadro più generale e a elaborare strategie nazionali per perseguirli.



Con il Libro bianco per la valorizzazione energetica delle fonti rinnovabili, approvato dal Cipe nell'Agosto 1999, il Governo raccoglie l'invito dell'Unione Europea. Nella pubblicazione si attribuisce rilevanza strategica alle fonti rinnovabili in relazione al contributo che possono fornire per la maggiore sicurezza del sistema energetico, la riduzione del relativo impatto ambientale e le opportunità in termini di tutela del territorio e di sviluppo sociale.

L'obiettivo perseguito al 2008-2012 è di incrementare l'impiego di energia da fonti rinnovabili fino a 20.3 Mtep, rispetto ai 11.7 Mtep registrati nel 1997. Nel contempo, si intende favorire la creazione di condizioni idonee ad un ancora più esteso ricorso alle rinnovabili nei decenni successivi.

1.4.3 Libro Verde - Strategia Europea per un'energia sostenibile, competitiva e sicura

Il Libro Verde della Commissione individua sei settori chiave per una nuova strategia europea nel settore energetico improntata su criteri di sostenibilità competitività e sicurezza nell'approvvigionamento. Tra questi, quelli maggiormente attinenti al progetto proposto sono:

- l'identificazione di un mix energetico più sostenibile, efficiente, diversificato e generale, che provenga da fonti di energia sicure e a basse emissioni di carbonio, quali le fonti locali rinnovabili come l'energia eolica, la biomassa e i biocarburanti, e le piccole centrali idroelettriche;
- un approccio integrato per affrontare i cambiamenti climatici, utilizzando in primis la politica di coesione dell'UE, che individua tra gli obiettivi a sostegno dell'efficienza energetica lo sviluppo delle fonti alternative e rinnovabili. A questo proposito la Commissione invita gli Stati e le regioni, all'atto della redazione dei Quadri di riferimento strategici nazionali e dei programmi operativi per il periodo 2007-2013, a rendere effettivo l'utilizzo delle possibilità offerte dalla politica di coesione a sostegno della presente strategia. La Commissione presenterà anche una Road Map dell'energia rinnovabile, considerando in particolare gli obiettivi necessari oltre il 2010 e fornendo un'attenta valutazione dell'impatto, intesa a valutare le fonti energetiche rinnovabili rispetto alle altre opzioni disponibili;
- la promozione dell'innovazione e della ricerca, dall'energia rinnovabile alle applicazioni industriali delle tecnologie pulite, da nuovi settori energetici quali l'idrogeno alla fissione nucleare avanzata, coinvolgendo le imprese private, gli Stati membri e la Commissione mediante partenariati tra i settori pubblico e privato o l'integrazione dei programmi di ricerca sull'energia, condotti a livello nazionale e comunitario;
- l'elaborazione di una politica comune esterna dell'energia, partendo dalla costruzione di nuove infrastrutture necessarie alla sicurezza degli approvvigionamenti energetici dell'UE ed arrivando a istituire una comunità paneuropea dell'energia e concludendo un vero accordo di cooperazione con la Russia, nonché un accordo internazionale sull'efficienza energetica.



1.4.4 Regolamento (CE) n. 663/2009 European Energy Programme for Recovery, "EEPR"

Il 13 luglio 2009 la Commissione Europea ha pubblicato il Regolamento (CE) n. 663/2009 che istituisce un programma per favorire la ripresa economica tramite la concessione di un sostegno finanziario comunitario a favore di progetti nel settore dell'energia (European Energy Programme for Recovery, "EEPR").

Lo strumento finanziario è mirato alla ripresa economica, alla sicurezza dell'approvvigionamento energetico e alla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra nei settori (ciascuno con un proprio sottoprogramma): a) delle infrastrutture per il gas e per l'energia elettrica;

b) dell'energia eolica in mare;

c) della cattura e dello stoccaggio del carbonio.

Nel primo sottoprogramma si pone l'obiettivo di connessione ed integrazione delle fonti di energia rinnovabile.

1.5 STRATEGIA ENERGETICA NAZIONALE

Con D.M. del Ministero dello Sviluppo Economico e del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, è stata adottata la Strategia Energetica Nazionale 2017, il piano decennale del Governo italiano per anticipare e gestire il cambiamento del sistema energetico.

La Strategia si pone l'obiettivo di rendere il sistema energetico nazionale più:

- **competitivo:** migliorare la competitività del Paese, continuando a ridurre il gap di prezzo e di costo dell'energia rispetto all'Europa, in un contesto di prezzi internazionali crescenti;
- **sostenibile:** raggiungere in modo sostenibile gli obiettivi ambientali e di de-carbonizzazione definiti a livello europeo, in linea con i futuri traguardi stabiliti nella COP21;
- **sicuro:** continuare a migliorare la sicurezza di approvvigionamento e la flessibilità dei sistemi e delle infrastrutture energetiche, rafforzando l'indipendenza energetica dell'Italia;

Fra i target quantitativi previsti dalla SEN:

- efficienza energetica: riduzione dei consumi finali da 118 a 108 Mtep con un risparmio di circa 10 Mtep al 2030;
- fonti rinnovabili: 28% di rinnovabili sui consumi complessivi al 2030 rispetto al 17,5% del 2015;
- in termini settoriali, l'obiettivo si articola in una quota di rinnovabili sul consumo elettrico del 55% al 2030 rispetto al 33,5% del 2015, in una quota di rinnovabili sugli usi termici del 30% al 2030 rispetto al 19,2% del 2015, in una quota di rinnovabili nei trasporti del 21% al 2030 rispetto al 6,4% del 2015;
- riduzione del differenziale di prezzo dell'energia: contenere il gap di costo tra il gas italiano e quello del nord Europa (nel 2016 pari a circa 2 €/MWh) e quello sui prezzi dell'elettricità rispetto alla media UE (pari a circa 35 €/MWh nel 2015 per la famiglia media e al 25% in media per le imprese);



- cessazione della produzione di energia elettrica da carbone con un obiettivo di accelerazione al 2025, da realizzare tramite un puntuale piano di interventi infrastrutturali;
- razionalizzazione del downstream petrolifero, con evoluzione verso le bioraffinerie e un uso crescente di biocarburanti sostenibili e del GNL nei trasporti pesanti e marittimi al posto dei derivati dal petrolio;
- verso la decarbonizzazione al 2050: rispetto al 1990, una diminuzione delle emissioni del 39% al 2030 e del 63% al 2050;
- raddoppiare gli investimenti in ricerca e sviluppo tecnologico clean energy: da 222 Milioni nel 2013 a 444 Milioni nel 2021;
- promozione della mobilità sostenibile e dei servizi di mobilità condivisa;
- nuovi investimenti sulle reti per maggiore flessibilità, adeguatezza e resilienza;
- maggiore integrazione con l'Europa;
- diversificazione delle fonti e rotte di approvvigionamento gas e gestione più efficiente dei flussi e punte di domanda;
- riduzione della dipendenza energetica dall'estero dal 76% del 2015 al 64% del 2030 (rapporto tra il saldo import/export dell'energia primaria necessaria a coprire il fabbisogno e il consumo interno lordo), grazie alla forte crescita delle rinnovabili e dell'efficienza energetica

Il raggiungimento degli obiettivi presuppone alcune condizioni necessarie e azioni trasversali:

- a) **infrastrutture e semplificazioni:** la SEN 2017 prevede azioni di semplificazione e razionalizzazione della regolamentazione per garantire la realizzazione delle infrastrutture e degli impianti necessari alla transizione energetica, senza tuttavia indebolire la normativa ambientale e di tutela del paesaggio e del territorio né il grado di partecipazione alle scelte strategiche
- b) **costi della transizione:** grazie all'evoluzione tecnologica e ad una attenta regolazione, è possibile cogliere l'opportunità di fare efficienza e produrre energia da rinnovabili a costi sostenibili. Per questo la SEN segue un approccio basato prevalentemente su fattori abilitanti e misure di sostegno che mettano in competizione le tecnologie e stimolino continui miglioramenti sul lato dell'efficienza
- c) **compatibilità tra obiettivi energetici e tutela del paesaggio:** la tutela del paesaggio è un valore irrinunciabile, pertanto per le fonti rinnovabili con maggiore potenziale residuo sfruttabile, cioè eolico e fotovoltaico, verrà data priorità all'uso di aree industriali dismesse, capannoni e tetti, **oltre che ai recuperi di efficienza degli impianti esistenti.** Accanto a ciò si procederà, con Regioni e amministrazioni che tutelano il paesaggio, alla individuazione di aree, non altrimenti valorizzabili, da destinare alla produzione energetica rinnovabile
- d) **effetti sociali e occupazionali della transizione:** fare efficienza energetica e sostituire fonti fossili con



fonti rinnovabili genera un bilancio netto positivo anche in termini occupazionali, ma si tratta di un fenomeno che va monitorato e governato, intervenendo tempestivamente per riqualificare i lavoratori spiazzati dalle nuove tecnologie e formare nuove professionalità, per generare opportunità di lavoro e di crescita

1.6 STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE ENERGETICA

Nell'ambito del Quadro Programmatico elemento basilare è la verifica della coerenza dell'opera in progetto con gli strumenti di pianificazione energetica di livello nazionale, regionale i cui contenuti possono avere attinenza con la realizzazione dell'opera in esame.

A tal fine nel presente capitolo vengono esaminati ed analizzati i seguenti strumenti di pianificazione e programmazione:

1.6.1 Il Piano di Azione Nazionale per le energie rinnovabili

La direttiva 2009/28/CE stabilisce un quadro comune per la promozione dell'energia da fonti rinnovabili e fissa obiettivi nazionali obbligatori per la quota complessiva di energia da fonti rinnovabili sul consumo finale lordo di energia e per la quota di energia da fonti rinnovabili nei trasporti.

L'Italia ha assunto l'obiettivo, da raggiungere entro l'anno 2020, di coprire con energia da fonti rinnovabili il 17% dei consumi finali lordi.

L'obiettivo assegnato è dunque dato da un rapporto.

A tal fine, per il calcolo del numeratore sono stati presi in considerazione i seguenti dati:

- l'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili (considerando per idroelettrico ed eolico i valori secondo le formule di normalizzazione previste dall'allegato II della direttiva);
- l'energia da fonti rinnovabili fornita mediante teleriscaldamento e teleraffrescamento più il consumo di altre energie da fonti rinnovabili nell'industria, nelle famiglie, nei servizi, in agricoltura, in silvicoltura e nella pesca, per il riscaldamento, il raffreddamento e la lavorazione, inclusa l'energia catturata dalle pompe di calore (secondo la formula prevista dall'allegato VII della direttiva);
- il contenuto energetico (previsto dall'allegato III della direttiva) dei biocarburanti che rispettano i criteri di sostenibilità.
- l'energia relativa alle misure di cooperazione internazionale previste dalla direttiva (trasferimenti statistici e progetti comuni con altri Stati membri o progetti comuni con Paesi terzi).

Per il calcolo del denominatore deve essere considerato il consumo finale lordo, definito dalla direttiva come: *"i prodotti energetici forniti a scopi energetici all'industria, ai trasporti, alle famiglie, ai servizi, compresi i servizi pubblici, all'agricoltura, alla silvicoltura e alla pesca, ivi compreso il consumo di elettricità e di calore del settore elettrico per la produzione di elettricità e di calore, incluse le perdite di elettricità e di calore con la distribuzione e*



la trasmissione”.

Oltre all’obiettivo generale sopra indicato, la direttiva prevede che, sempre al 2020, in ogni Stato sia assicurata un quota di copertura dei consumi nel settore trasporti mediante energie da fonti rinnovabili pari al 10%.

Per il calcolo del numeratore di questo obiettivo specifico dovranno essere presi in considerazione:

- il contenuto energetico (previsto dall’allegato III della direttiva) dei biocarburanti che rispettano i criteri di sostenibilità, moltiplicando per un fattore 2 il contenuto energetico dei biocarburanti di seconda generazione (biocarburanti prodotti a partire da rifiuti, residui, materie cellulosiche di origine non alimentare e materie lignocellulosiche);
- l’energia elettrica da fonti rinnovabili consumata nei trasporti, moltiplicando per un fattore 2,5 la quota di questa consumata nei trasporti su strada.

Per il calcolo del denominatore di questo obiettivo andranno invece inclusi esclusivamente la benzina, il diesel, i biocarburanti consumati nel trasporto su strada e su rotaia e l’elettricità, moltiplicando per un fattore 2,5 la quota di quest’ultima consumata nei trasporti su strada.

Le tabelle seguenti illustrano gli obiettivi che l’Italia intende raggiungere nei tre settori – elettricità, calore, trasporti – ai fini del soddisfacimento dei target stabiliti dalla Direttiva 2009/28/CE. In conformità al format del Piano, sono altresì riportati obiettivi per le diverse tecnologie, i quali sono naturalmente indicativi e non esprimono un impegno del Governo o un vincolo per gli operatori , sebbene utili per orientare le politiche pubbliche e fornire segnali agli operatori per una più efficiente allocazione di risorse.

Gli obiettivi al 2020 sono confrontati con i valori del 2005, anno preso a riferimento dalla Direttiva 2009/28/CE.



WIND FARM RS3 MONAC
Studio Impatto Ambientale
Quadro di Riferimento Programmatico

Luglio 2023

	2005			2020		
	Consumi da FER	Consumi finali lordi (CFL)	FER / Consumi	Consumi da FER	Consumi finali lordi (CFL)	FER / Consumi
	[Mtep]	[Mtep]	[%]	[Mtep]	[Mtep]	[%]
Elettricità	4,846	29,749	16,29%	9,112	31,448	28,97%
Calore	1,916	68,501	2,80%	9,520	60,135	15,83%
Trasporti	0,179	42,976	0,42%	2,530	39,630	6,38%
Trasferimenti da altri Stati	-	-	-	1,144	-	-
Totale	6,941	141,226	4,91%	22,306	131,214	17,00%
Trasporti ai fini dell'ob.10%	0,338	39,000	0,87%	3,419	33,975	10,06%

Tab. 3 – Quadro complessivo

	2005					2020						
	Potenza installata FER-E	Energia			Percentuale su FER-E Tot (4.846 ktep = 56.349 GWh)	Percentuale su CFL-E (29.749 ktep = 345.921 GWh)	Potenza installata FER-E	Energia			Percentuale su FER-E Tot (9.112 ktep = 105.950 GWh)	Percentuale su CFL-E (31.448 ktep = 365.677 GWh)
		Produzione Lorda FER-E						Produzione Lorda FER-E				
	MW	GWh	[ktep]	[%]	[%]	MW	GWh	[ktep]	[%]	[%]		
Idroelettrica	13.890	43.762	3.763	77,66%	12,65%	15.732	42.000	3.612	39,64%	11,49%		
< 1MW	409	1.851	159	3,29%	0,54%	771	2.554	220	2,41%	0,70%		
1MW –10 MW	1.944	7.390	636	13,11%	2,14%	3.711	11.434	983	10,79%	3,13%		
> 10MW	11.537	34.521	2.969	61,26%	9,98%	11.250	28.012	2.409	26,44%	7,66%		
Geotermica	671	5.324	458	9,45%	1,54%	1.000	7.500	645	7,08%	2,05%		
Solare	34	31	3	0,06%	0,01%	8.500	11.360	976	10,71%	3,10%		
fotovoltaico	34	31	3	0,06%	0,01%	8.000	9.650	830	9,11%	2,64%		
a concentrazione	-	-	-	-	-	500	1.700	146	1,60%	0,46%		
Maree e moto ondoso	-	-	-	-	-	3	5	0,4	0,00%	0,00%		
Eolica	1.635	2.558	220	4,54%	0,74%	16.000	24.095	2.072	22,74%	6,59%		
onshore	1.635	2.558	220	4,54%	0,74%	15.000	21.600	1.858	20,39%	5,91%		
offshore	-	-	-	-	-	1.000	2.495	215	2,35%	0,68%		
Biomassa	1.990	4.674	402	8,30%	1,35%	4.650	21.000	1.805	19,82%	5,74%		
solida	1.706	3.476	299	6,17%	1,00%	3.000	11.500	989	10,85%	3,14%		
biogas	284	1.198	103	2,13%	0,35%	750	3.200	275	3,02%	0,88%		
bioliquidi	-	-	-	-	-	900	6.300	542	5,95%	1,72%		
Totale	18.220	56.349	4.846	100,00%	16,29%	45.885	105.950	9.112	100,00%	28,97%		

Tab. 4 – Produzione di energia elettrica

1.6.2 Linee Guida Nazionale per le energie rinnovabili

Nella Gazzetta Ufficiale del 18 settembre 2010 è stato pubblicato il Decreto dello Ministero dello Sviluppo Economico 10 settembre 2010 recante “Linee Guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili”.

Definisce le regole per la trasparenza amministrativa dell’iter di autorizzazione nell’accesso al mercato dell’energia; regola l’autorizzazione delle infrastrutture connesse e, in particolare, delle reti elettriche; determina i criteri e le modalità di inserimento degli impianti nel paesaggio e sul territorio, con particolare riguardo agli impianti eolici (*Allegato 4 - Impianti eolici: elementi per il corretto inserimento degli impianti nel paesaggio*).



La parte IV delle Linee guida nazionali delinea i criteri generali per il corretto inserimento degli impianti a fonti rinnovabili nel territorio e nel paesaggio. Vengono prese in esame sia le caratteristiche positive (requisiti non obbligatori) che le linee di indirizzo, secondo le quali le Regioni dovranno valutare i siti non idonei agli impianti.

Requisiti favorevoli (parte IV, punto 16)

Sono a favore della valutazione positiva dei progetti le seguenti caratteristiche:

- *buona progettazione degli impianti, comprovata con l'adesione del progettista ai sistemi di gestione della qualità (ISO 9000) e ai sistemi di gestione ambientale (ISO 14000 e/o EMAS);*
- *valorizzazione dei potenziali energetici delle diverse risorse rinnovabili presenti nel territorio;*
- *il ricorso a criteri progettuali volti ad ottenere il minor consumo possibile del territorio, sfruttando al meglio le risorse energetiche disponibili;*
- *il riutilizzo di aree già degradate da attività antropiche pregresse o in atto, tra cui siti industriali, cave, discariche, siti contaminati (cosiddetti brownfield). Soprattutto se ciò consente la minimizzazione di occupazione di territori non coperti da superfici artificiali (cosiddetti greenfield), anche rispetto alle nuove infrastrutture funzionali all'impianto mediante lo sfruttamento di infrastrutture esistenti e, dove necessari, la bonifica e il ripristino ambientale dei suoli e/o delle acque sotterranee;*
- *progettazione legata alle specificità dell'area in cui viene realizzato l'intervento. Rispetto alla localizzazione in aree agricole, assume rilevanza l'integrazione dell'impianto nel contesto delle tradizioni agroalimentari locali e del paesaggio rurale, sia per quanto riguarda la sua realizzazione che il suo esercizio;*
- *ricerca e sperimentazione di soluzioni progettuali e componenti tecnologici innovativi, volti ad ottenere una maggiore sostenibilità degli impianti e delle opere connesse da un punto di vista dell'armonizzazione e del migliore inserimento degli impianti stessi nel contesto storico, naturale e paesaggistico;*
- *coinvolgimento dei cittadini in un processo di comunicazione e informazione preliminare all'autorizzazione e realizzazione degli impianti o di formazione per personale e maestranze future.*

Va sottolineato che il rispetto di tali criteri non è comunque considerato requisito necessario ai fini dell'ottenimento dell'Autorizzazione unica.

Valutazione delle aree non idonee (parte IV, punto 17)

Un altro aspetto fondamentale su cui le linee guida contenute del decreto si soffermano è quello delle aree escluse dall'installazione. Gli impianti da fonti rinnovabili sono, infatti, opere indifferibili ed urgenti di pubblica utilità per cui soltanto le regioni, ed in casi eccezionali, possono stabilirne l'esclusione in base a precise norme di dettaglio che non vietino, ad esempio, la costruzione di impianti su determinate aree del proprio territorio genericamente definite agricole o soggette a qualche forma di tutela ambientale od



artistica, bensì definiscano gli impianti non permessi in base al tipo di fonte rinnovabile ed alla portata dell'impianto stesso; inoltre, i siti non idonei non possono occupare porzioni significative del territorio regionale.

Le principali aree indiziate di esclusione sono:

- i siti Unesco, i siti contenuti nell'elenco ufficiale delle aree naturali protette e quelli in via di istituzione, le zone della Rete Natura 2000, le Iba (Important bird areas), le zone umide di importanza internazionale (convenzione di Ramsar);
- le aree comunque tutelate per legge (fino a 300 metri dalla costa marina o dai laghi, fino a 150 metri dai corsi d'acqua, montagne oltre i 1600 metri, vulcani, zone ad usi civici, foreste e boschi), identificate dall'articolo 142 del Dlgs 42/2004;
- le zone a rischio di dissesto idrogeologico; le zone vicine ai parchi archeologici di particolare interesse culturale, storico e/o religioso;
- le aree agricole con produzioni alimentari di alta qualità (per esempio Dop, Doc, Docg, Igp, Stg);
- le zone di attrazione turistica a livello internazionale.

Le Linee Guida impongono alle Regioni il proprio recepimento entro novanta giorni dalla entrata in vigore (3 ottobre 2010); successivamente a tale termine le Linee Guida si intendono automaticamente applicabili all'interno di ciascuna Regione. Vediamo dunque lo stato di attuazione a livello locale. La Puglia con D.G.R. 3029/2010 ha dato attuazione alle Linee Guida.

1.6.3 Regolamento regionale 22 giugno 2022, n. 187 "Individuazione delle aree e dei siti non idonei all'installazione e all'esercizio di impianti per la produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, ai sensi del paragrafo 17.3 delle Linee Guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili emanate con il decreto ministeriale del 10 settembre 2010"

Il regolamento ha per oggetto l'individuazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti alimentati da fonti rinnovabili, come previsto dal Decreto del Ministero per lo Sviluppo Economico 10 settembre 2010, "Linee Guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili" (G.U. 18 settembre 2010 n. 219), Parte IV, paragrafo 17 "Aree non idonee".

L'individuazione della non idoneità dell'area è il risultato della ricognizione delle disposizioni volte alla tutela dell'ambiente, del paesaggio, del patrimonio storico e artistico, delle tradizioni agroalimentari locali, della biodiversità e del paesaggio rurale che identificano obiettivi di protezione non compatibili con l'insediamento, in determinate aree, di specifiche tipologie e/o dimensioni di impianti, i quali determinerebbero, pertanto, una elevata probabilità di esito negativo delle valutazioni, in sede di autorizzazione.



In relazione alle specifiche di cui all'art. 17 allegato 3 delle Linee Guida Nazionali, la Regione Molise ha individuato le seguenti aree non idonee all'installazione di impianti da Fonti Rinnovabili:

- AREE NATURALI PROTETTE NAZIONALI
- AREE NATURALI PROTETTE REGIONALI
- ZONE UMIDE RAMSAR
- SITO D'IMPORTANZA COMUNITARIA - SIC
- ZONA PROTEZIONE SPECIALE - ZPS
- IMPORTANT BIRDS AREA - I.B.A.
- ALTRE AREE AI FINI DELLA CONSERVAZIONE DELLA BIODIVERSITÀ
- BENI CULTURALI + 100 m (parte II d. lgs. 42/2004) (vincolo 1089)
- IMMOBILI E AREE DICHIARATI DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO (art. 136 d. lgs 42/2004)
- AREE TUTELATE PER LEGGE (art. 142 d.lgs.42/2004)
 - Territori costieri fino a 300 m;
 - Laghi e territori contermini fino a 300 m;
 - Fiumi, torrenti e corsi d'acqua fino a 150 m;
 - Boschi + buffer di 100 m.
 - Zone archeologiche + buffer di 100 m
 - Tratturi + buffer di 100.
- AREE A PERICOLOSITA' IDRAULICA
- AREE A PERICOLOSITA' GEOMORFOLOGICA
- AREA EDIFICABILE URBANA + buffer di 1KM
- SEGNALAZIONI CARTA DEI BENI + BUFFER DI 100 m
- CONI VISUALI
- Grotte + buffer 100 m
- Lame e gravine
- VERSANTI
- Vincolo idrogeologico
- AREE AGRICOLE INTERESSATE DA PRODUZIONI AGRO-ALIMENTARI DI QUALITA'
BIOLOGICO; D.O.P.; I.G.P.; S.T.G.; D.O.C.; D.O.C.G.



1.7 STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE AMBIENTALI E PAESAGGISTICI VIGENTI

Nell'ambito del Quadro Programmatico elemento basilare è la verifica della coerenza dell'opera in progetto con gli strumenti di pianificazione territoriale di livello nazionale, regionale e locale i cui contenuti possono avere attinenza con la realizzazione dell'opera in esame.

A tal fine nel presente capitolo vengono esaminati ed analizzati i seguenti strumenti di pianificazione e programmazione:

1.7.1 Nazionale

1.7.1.1 RD 30 Dicembre 1923 n. 3267 – Vincolo Idrogeologico

Prevede il riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani. In particolare tale decreto vincola:

- per scopi idrogeologici, i terreni di qualsiasi natura e destinazione che possono subire denudazioni, perdere la stabilità o turbare il regime delle acque;
- vincolo sui boschi che per loro speciale ubicazione, difendono terreni o fabbricati da caduta di valanghe, dal rotolamento dei sassi o dalla furia del vento.

Per i territori vincolati, sono segnalate una serie di prescrizioni sull'utilizzo e la gestione. Il vincolo idrogeologico deve essere tenuto in considerazione soprattutto nel caso di territori montani dove tagli indiscriminati e/o opere di edilizia possono creare gravi danni all'ambiente.

1.7.1.2 Decreto Legislativo n. 42 del 22 Gennaio 2004

Il D.Lgs 42/2004, noto come Codice dei beni culturali e del paesaggio, individua i concetti di beni culturali e di beni paesaggistici per i quali viene definita una precisa linea di procedura da seguire per gli interventi che li interessano, seguendo le valutazioni e i pareri forniti dall'autorità ministeriale competente.

Ai sensi dell'art. 2 "Patrimonio culturale", comma 1., della Parte I "Disposizioni generali" del D.Lgs. n.

42/2004: «Il patrimonio culturale è costituito dai beni culturali e dai beni paesaggistici:

- per beni culturali si intendono beni immobili e mobili che ai sensi degli articoli 10 e 11 presentano interesse artistico, storico, archeologico antropologico, archivistico e bibliografico e altri aventi valore di civiltà;
- per beni paesaggistici si intendono gli immobili e le aree indicate dall'art. 134 del DLgs, costituenti espressione dei valori storici, culturali, naturali, morfologici ed estetici del territorio.

Nel caso in cui il progetto interessi direttamente o indirettamente un bene culturale o paesaggistico, va coinvolta l'autorità competente per l'espressione del proprio parere.



Beni culturali

Art. 10 del D.Lgs. n. 42/2004

Ai sensi dell'art. 10 "Beni culturali", comma 1., del Capo I "Oggetto di tutela", Titolo I "Tutela", Parte II "Beni culturali" del D.Lgs. n. 42/2004: «Sono beni culturali le cose immobili e mobili appartenenti allo Stato, alle regioni, agli altri enti pubblici territoriali, nonché ad ogni altro ente ed istituto pubblico e a persone giuridiche private senza fine di lucro, ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico.⁴³».

Inoltre, ai sensi del comma 2. del medesimo articolo: «Sono inoltre beni culturali:

- a) le raccolte di musei, pinacoteche, gallerie e altri luoghi espositivi dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali, nonché di ogni altro ente ed istituto pubblico;
- b) gli archivi e i singoli documenti dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali, nonché di ogni altro ente ed istituto pubblico;
- c) le raccolte librerie delle biblioteche dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali, nonché di ogni altro ente e istituto pubblico, ad eccezione delle raccolte che assolvono alle funzioni delle biblioteche indicate all'articolo 47, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.44».

Altresì, ai sensi del comma 3. del medesimo articolo: «Sono altresì beni culturali, quando sia intervenuta la dichiarazione prevista dall'articolo 13:

- a) le cose immobili e mobili che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico particolarmente importante, appartenenti a soggetti diversi da quelli indicati al comma 1;
- b) gli archivi e i singoli documenti, appartenenti a privati, che rivestono interesse storico particolarmente importante;
- c) le raccolte librerie, appartenenti a privati, di eccezionale interesse culturale;
- d) le cose immobili e mobili, a chiunque appartenenti, che rivestono un interesse, particolarmente importante a causa del loro riferimento con la storia politica, militare, della letteratura, dell'arte, della scienza, della tecnica, dell'industria e della cultura in genere, ovvero quali testimonianze dell'identità e della storia delle istituzioni pubbliche, collettive o religiose;
- e) le collezioni o serie di oggetti, a chiunque appartenenti, che non siano ricomprese fra quelle indicate al comma 2 e che, per tradizione, fama e particolari caratteristiche ambientali, ovvero per rilevanza



artistica, storica, archeologica, numismatica o etnoantropologica, rivestano come complesso un eccezionale interesse. ».

Ai sensi del comma 4. dell'art. 10: «Sono comprese tra le cose indicate al comma 1 e al comma 3, lettera a):

- a) le cose che interessano la paleontologia, la preistoria e le primitive civiltà;
- b) le cose di interesse numismatico che, in rapporto all'epoca, alle tecniche e ai materiali di produzione, nonché al contesto di riferimento, abbiano carattere di rarità o di pregio;
- c) i manoscritti, gli autografi, i carteggi, gli incunaboli, nonché i libri, le stampe e le incisioni, con relative matrici, aventi carattere di rarità e di pregio;
- d) le carte geografiche e gli spartiti musicali aventi carattere di rarità e di pregio;
- e) le fotografie, con relativi negativi e matrici, le pellicole cinematografiche ed i supporti audiovisivi in genere, aventi carattere di rarità e di pregio;
- f) le ville, i parchi e i giardini che abbiano interesse artistico o storico;
- g) le pubbliche piazze, vie, strade e altri spazi aperti urbani di interesse artistico o storico;
- h) i siti minerari di interesse storico od etnoantropologico;
- i) le navi e i galleggianti aventi interesse artistico, storico od etnoantropologico;
- j) le architetture rurali aventi interesse storico od etnoantropologico quali testimonianze dell'economia rurale tradizionale. ».

Infine, il comma 5. dell'art. 10 stabilisce che: «Salvo quanto disposto dagli articoli 64 e 178, non sono soggette alla disciplina del presente Titolo le cose indicate al comma 1 che siano opera di autore vivente o la cui esecuzione non risalga ad oltre cinquanta anni, se mobili, o ad oltre settanta anni, se immobili, nonché le cose indicate al comma 3, lettere a) ed e), che siano opera di autore vivente o la cui esecuzione non risalga ad oltre cinquanta anni.

Art. 11 del D.Lgs. n. 42/2004

Ai sensi dell'art. 11 "Cose oggetto di specifiche disposizioni di tutela", comma 1., del Capo I, Titolo I, Parte II del D.Lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii.: «Sono assoggettate alle disposizioni espressamente richiamate le seguenti tipologie di cose:

- a) gli affreschi, gli stemmi, i graffiti, le lapidi, le iscrizioni, i tabernacoli ed altri elementi decorativi di edifici, esposti o non alla pubblica vista, di cui all'articolo 50, comma 1;52



- b) gli studi d'artista, di cui all'articolo 51;
- c) le aree pubbliche di cui all'articolo 52;
- d) le opere di pittura, di scultura, di grafica e qualsiasi oggetto d'arte di autore vivente o la cui esecuzione non risalga ad oltre cinquanta anni, a termini degli articoli 64 e 65, comma 4;
- e) le opere dell'architettura contemporanea di particolare valore artistico, a termini dell'articolo 37;
- f) le fotografie, con relativi negativi e matrici, gli esemplari di opere cinematografiche, audiovisive o di sequenze di immagini in movimento, le documentazioni di manifestazioni, sonore o verbali, comunque realizzate, la cui produzione risalga ad oltre venticinque anni, a termini dell'articolo 65, comma 3, lettera c);
- g) i mezzi di trasporto aventi più di settantacinque anni, a termini degli articoli 65, comma 3, lettera c), e 67, comma 2;
- h) i beni e gli strumenti di interesse per la storia della scienza e della tecnica aventi più di cinquanta anni, a termini dell'articolo 65, comma 3, lettera c);
- i) le vestigia individuate dalla vigente normativa in materia di tutela del patrimonio storico della Prima guerra mondiale, di cui all'articolo 50, comma 2.».

Inoltre, ai sensi del comma 1-bis. del medesimo articolo: «Per le cose di cui al comma 1, resta ferma l'applicabilità delle disposizioni di cui agli articoli 12 e 13, qualora sussistano i presupposti e le condizioni stabiliti dall'articolo 10.

Beni paesaggistici

Art. 134 del D.Lgs. n. 42/2004

Ai sensi dell'art. 134 "Beni paesaggistici", comma 1., del Capo I "Disposizioni generali", Titolo I "Tutela e valorizzazione", Parte III "Beni paesaggistici", del D.Lgs. n. 42/2004: «Sono beni paesaggistici:

- a) gli immobili e le aree di cui all'articolo 136, individuati ai sensi degli articoli da 138 a 141;
- b) le aree di cui all'articolo 142;
- c) gli ulteriori immobili ed aree specificamente individuati a termini dell'articolo 136 e sottoposti a tutela dai piani paesaggistici previsti dagli articoli 143 e 156;



Art. 136 del D.Lgs. n. 42/2004

L'art. 136 "Immobili ed aree di notevole interesse pubblico", comma 1., del Capo II "Individuazione dei beni paesaggistici", Titolo I, Parte III del D.Lgs. n. 42/2004, stabilisce che: «Sono soggetti alle disposizioni di questo Titolo per il loro notevole interesse pubblico:

- a) le cose immobili che hanno cospicui caratteri di bellezza naturale, singolarità geologica o memoria storica, ivi compresi gli alberi monumentali;
- b) le ville, i giardini e i parchi, non tutelati dalle disposizioni della Parte seconda del presente codice, che si distinguono per la loro non comune bellezza;
- c) i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale, inclusi i centri ed i nuclei storici;
- d) le bellezze panoramiche e così pure quei punti di vista o di belvedere, accessibili al pubblico, dai quali si goda lo spettacolo di quelle bellezze;

Art. 142 del D.Lgs. n. 42/2004

L'art. 142 "Aree tutelate per legge"65, comma 1., del Capo II, Titolo I, Parte III del D.Lgs. n. 42/2004 stabilisce che: «Sono comunque di interesse paesaggistico e sono sottoposti alle disposizioni di questo Titolo:

- a) i territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sul mare;
- b) i territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi;
- c) i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna;
- d) le montagne per la parte eccedente 1.600 metri sul livello del mare per la catena alpina e 1.200 metri sul livello del mare per la catena appenninica e per le isole;
- e) i ghiacciai e i circhi glaciali;
- f) i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi;
- g) i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall'articolo 2, commi 2 e 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227;
- h) le aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate da usi civici;



- j)* le zone umide incluse nell'elenco previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448;
- l)* i vulcani;
- m)* le zone di interesse archeologico.

L'art. 142, al comma 2., stabilisce che: «La disposizione di cui al comma 1, lettere a), b), c), d), e), g), h), l), m), non si applica alle aree che alla data del 6 settembre 198567:

- a)* erano delimitate negli strumenti urbanistici, ai sensi del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, come zone territoriali omogenee A e B;
- b)* erano delimitate negli strumenti urbanistici ai sensi del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, come zone territoriali omogenee diverse dalle zone A e B, limitatamente alle parti di esse ricomprese in piani pluriennali di attuazione, a condizione che le relative previsioni siano state concretamente realizzate;
- c)* nei comuni sprovvisti di tali strumenti, ricadevano nei centri edificati perimetrati ai sensi dell'articolo 18 della legge 22 ottobre 1971, n. 865.»

Il comma 3. del medesimo articolo stabilisce inoltre che: «La disposizione del comma 1 non si applica, altresì, ai beni ivi indicati alla lettera c) che la regione abbia ritenuto in tutto o in parte irrilevanti ai fini paesaggistici includendoli in apposito elenco reso pubblico e comunicato al Ministero. Il Ministero, con provvedimento motivato, può confermare la rilevanza paesaggistica dei suddetti beni. Il provvedimento di conferma è sottoposto alle forme di pubblicità previste dall'articolo 140, comma 4.

«Resta in ogni caso ferma la disciplina derivante dagli atti e dai provvedimenti indicati all'articolo 157.» (art. 142, comma 4.).

Art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004

Ai sensi dell'art. 146 "Autorizzazione" 71, comma 1., del Capo IV "Controllo e gestione dei beni soggetti a tutela", Titolo I, Parte III del D.Lgs. n. 42/2004: «I proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di immobili ed aree di interesse paesaggistico, tutelati dalla legge, a termini dell'articolo 142, o in base alla legge, a termini degli articoli 136, 143, comma 1, lettera d), e 157, non possono distruggerli, né introdurre modificazioni che rechino pregiudizio ai valori paesaggistici oggetto di protezione.».

I proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di immobili ed aree di interesse paesaggistico, tutelati dalla legge, a termini dell'articolo 142, o in base alla legge, a termini degli articoli 136, 143, comma 1,



lettera d), e 157, non possono distruggerli, né introdurvi modificazioni che rechino pregiudizio ai valori paesaggistici oggetto di protezione.

Art. 143, comma 1., lettera d), del D.Lgs. n. 42/2004

L'art. 143 "Piano paesaggistico"72, comma 1., lettere d) ed e), del Capo III "Pianificazione paesaggistica", Titolo I, Parte III del D.Lgs. n. 42/2004 stabiliscono che: «L'elaborazione del piano paesaggistico comprende almeno: (...Omissis...)

- d) eventuale individuazione di ulteriori immobili od aree, di notevole interesse pubblico a termini dell'articolo 134, comma 1, lettera c), loro delimitazione e rappresentazione in scala idonea alla identificazione, nonché determinazione delle specifiche prescrizioni d'uso, a termini dell'articolo 138, comma 1».
- e) individuazione di eventuali, ulteriori contesti, diversi da quelli indicati all'articolo 134, da sottoporre a specifiche misure di salvaguardia e di utilizzazione».

Art. 157 del D.Lgs. n. 42/2004

Ai sensi dell'art. 157 "Notifiche eseguite, elenchi compilati, provvedimenti e atti emessi ai sensi della normativa previgente", comma 1. del Capo V "Disposizioni di prima applicazione e transitorie", Titolo I, Parte III del D.Lgs. n. 42/2004: «Conservano efficacia a tutti gli effetti:

- a) le dichiarazioni di importante interesse pubblico delle bellezze naturali o panoramiche, notificate in base alla legge 11 giugno 1922, n. 778;
- b) gli elenchi compilati ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497;
- c) le dichiarazioni di notevole interesse pubblico notificate ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497;
- d) i provvedimenti di riconoscimento delle zone di interesse archeologico emessi ai sensi dell'articolo 82, quinto comma, del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, aggiunto dall'articolo 1 del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito con modificazioni nella legge 8 agosto 1985, n. 431;
- d bis) gli elenchi compilati ovvero integrati ai sensi del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490;
- e) le dichiarazioni di notevole interesse pubblico notificate ai sensi del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490;
- f) i provvedimenti di riconoscimento delle zone di interesse archeologico emessi ai sensi del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490.



f bis) i provvedimenti emanati ai sensi dell'articolo 1-ter del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431.

Al comma 2. del medesimo articolo è specificato inoltre che: «Le disposizioni della presente Parte si applicano anche agli immobili ed alle aree in ordine ai quali, alla data di entrata in vigore del presente codice, sia stata formulata la proposta ovvero definita la perimetrazione ai fini della dichiarazione di notevole interesse pubblico o del riconoscimento quali zone di interesse archeologico.».

1.7.1.3 DPR 8 settembre 1997, n.357

Il "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43 CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e semi naturali, nonché della flora e della fauna selvatiche", ai fini della salvaguardia della biodiversità mediante la conservazione di definiti habitat naturali e di specie della flora e della fauna, ha istituito le "Zone speciali di conservazione".

I proponenti la realizzazione, nell'ambito areale di tali siti, di progetti riferibili alle tipologie di cui all'art.1 del DPCM 10/08/88, n.377, se non è richiesta la procedura di impatto ambientale, sono tenuti a presentare una relazione volta alla individuazione e valutazione dei principali effetti che il progetto può avere sul sito da sottoporre ai competenti enti che, in merito, procederanno alla valutazione di incidenza.

1.7.1.4 DM 3 aprile 2000

Il Ministero dell'ambiente ha reso pubblico l'elenco dei siti di importanza comunitaria, unitamente all'elenco delle zone di protezione speciale designate ai sensi della direttiva 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici. L'area vasta di studio non interessa alcun Sito di Interesse Comunitario.

1.7.2 Regionale

1.7.2.1 Piano Territoriale Paesistico Ambientale (P.T.P.A.)

L'art. 10 della L.R. n. 24 del 01.12.1989 "Disciplina dei piani territoriali paesistico ambientali", accompagnata dalla relazione tecnica e dalle tavole di progetto, costituisce per l'Amministrazione competente la base di riferimento essenziale per la verifica della compatibilità paesaggistica degli interventi ai sensi dell'art. 146, comma 5 del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio" nel testo vigente. L'art. 131, del D.lgs. 22 n. 42 del 2004 al Comma 1 riporta la seguente definizione: "ai fini del presente codice per paesaggio si intende una parte omogenea di territorio i cui caratteri derivano dalla natura, dalla storia umana o dalle reciproche interrelazioni" ad al Comma 2 chiarisce che: "La tutela e la valorizzazione del paesaggio salvaguardano i valori che esso esprime quali manifestazioni identitarie percepibili." Infatti, se il paesaggio deve essere bello, nel



senso di essere armonioso, ordinato o anche vario o singolare, un buon paesaggio deve essere anche identificativo del luogo di cui è l'aspetto." Di seguito si viene a motivare ed evidenziare la qualità dell'intervento anche per ciò che attiene al linguaggio architettonico e formale adottato in relazione al contesto d'intervento e si esplicitano tutti gli elementi necessari alla verifica di compatibilità paesaggistica dell'intervento e le possibili interferenze delle opere sui beni tutelati, con riferimento ai contenuti, alle direttive, alle prescrizioni e ad ogni altra indicazione vigente sul territorio interessato.

In tal senso l'analisi terrà conto dei criteri contenuti previsti dal DPCM 12/12/2005 e di seguito riportati:

- Diversità: riconoscimento di caratteri/elementi peculiari e distintivi, naturali e antropici, storici, culturali, simbolici, ecc.;
- Integrità: permanenza dei caratteri distintivi di sistemi naturali e di sistemi antropici storici (relazioni funzionali, visive, spaziali, simboliche, ecc. tra gli elementi costitutivi);
- Qualità visiva: lettura di particolari qualità sceniche, panoramiche, ecc.,
- Rarità: presenza di elementi caratteristici, esistenti in numero ridotto e/o concentrati in alcuni siti o aree particolari;
- Degrado: perdita, deturpazione di risorse naturali e di caratteri culturali, storici, visivi, morfologici, testimoniali;

Il PTPA è costituito dall'insieme dei Piani Territoriali Paesistico ambientali di area vasta (PTPAAV) formati in riferimento a singole parti del territorio regionale.

I PTPAAV articolano le modalità di tutela e valorizzazione secondo il diverso grado di trasformabilità degli elementi riconosciuti compatibili in relazione ai loro caratteri costitutivi, al loro valore tematico e d'insieme nonché in riferimento alle principali categorie d'uso antropico.


I PTPAAV che costituiscono il PTPA sono elencati nella tabella seguente:

- PTPAAV n. 1 "Fascia Costiera"
- PTPAAV n. 2 "Lago di Guardialfiera - Fortore molisano"
- PTPAAV n. 3 "Massiccio del Matese"
- PTPAAV n. 4 "della Montagnola - Colle dell'Orso"
- PTPAAV n. 5 "Matese settentrionale"



- PTPAAV n. 6 "Medio Volturno Molisano"
- PTPAAV n. 7 "Mainarde e Valle dell'Alto Volturno"
- PTPAAV n. 8 "Alto Molise"

© molisedati spa - tel. 0874 6191



Quadro d'unione dei Piani Paesistico Ambientali di area vasta e localizzazione area progetto

L'immagine precedentemente riportata mostra come l'intervento progettuale oggetto del presente studio non ricade all'interno di nessuno dei PTPAAV di cui alla pianificazione territoriale regionale molisana.



1.7.2.2 Legge Regionale 7 Agosto 2009 n.22 e s.m.i. – AREE NON IDONEE

La Regione Molise, con la Legge Regionale n. 22 del 07/08/2009 “Nuova disciplina degli insediamenti degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili nel territorio della Regione Molise”, ha individuato le aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti alimentati da fonti rinnovabili nel proprio territorio e si è dotato, insieme al Piano Energetico Ambientale Regionale, di uno strumento efficace per identificare le aree ritenute non idonee per l’installazione degli impianti da fonti rinnovabili.

Inoltre a integrazione della Legge Regionale sopra descritta ed ai sensi del paragrafo 17.3 delle Linee Guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili emanate con il decreto ministeriale del 10 settembre 2010, la Regione Molise ha emanato il Regolamento regionale 22 giugno 2022, n. 187 “Individuazione delle aree e dei siti non idonei” nella Regione Molise.

In Particolare, l’area destinata alla realizzazione delle opere di progetto non ricade:

- All’interno di parchi o zone contigue e riserve regionali;
- In zone di "protezione e conservazione integrale" dei Piani Territoriali Paesistici;
- In Zone di protezione ambientale (ZPS), e aree IBA (Important Bird Area).

Il progetto proposto risulta, pertanto, coerente con quanto previsto dalla L.R. 22/2009 e regolamento 187/2022 della regione Molise.

Si rimanda ai paragrafi successivi per il riscontro di dettaglio della verifica di compatibilità con quanto previsto dalla normativa sopra esposta.

1.7.2.3 Piano Energetico Ambientale Regionale (P.E.A.R.)

Il Piano Energetico Ambientale Regionale (PEAR) del Molise, ha la finalità di perseguire, in linea con gli obiettivi generali delle politiche energetiche internazionali, comunitarie e nazionali allora in atto, la competitività, flessibilità e sicurezza del sistema energetico e produttivo regionale e l’uso razionale e sostenibile delle risorse. L’evidenza dei cambiamenti climatici in atto ed il loro legame con la crescita dei consumi energetici ha comportato in tempi più recenti un netto cambiamento delle politiche energetiche mondiali, al fine di contenere i consumi energetici, anche mediante l’efficientamento delle infrastrutture esistenti, e di diffondere l’utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili.

Il Piano Energetico è stato predisposto dalla Regione Molise, al fine di aggiornare il bilancio energetico regionale, di esplicitare la dinamica di sviluppo del comparto energetico dal 1996 al 2001, di delineare un nuovo scenario di settore, coerente con l’evoluzione della normativa, e di determinare la proiezione dei consumi al 2015 in funzione dell’ipotesi di crescita socioeconomica prevista dalla Regione.



Il PEAR è lo strumento di riferimento delle Amministrazioni regionali per inquadrare tutti gli aspetti del settore energetico regionale, con particolare riferimento alla definizione della domanda di energia, al quadro della produzione energetica, alle potenzialità di sviluppo delle fonti rinnovabili e del risparmio energetico.

Tale documento deve, inoltre, inserirsi nello sviluppo del Settore Energetico Nazionale e deve contribuire al rispetto da parte degli Stati Membri delle Direttive dell'Unione Europea che, in particolare per l'Italia, si esplicitano, sul fronte energetico-ambientale, in:

- contenimento delle emissioni di gas serra dell'8% al 2012;
- apertura al libero mercato;
- incremento al 12% dell'incidenza delle rinnovabili sulla produzione di energia.

Ciascuna Regione può infatti contribuire al rispetto da parte del proprio Paese delle Direttive Comunitarie, in ottemperanza agli accordi di Kyoto:

- perseguendo politiche di risparmio energetico, uso razionale dell'energia e sviluppo delle energie rinnovabili, in modo da risparmiare sull'uso di combustibili fossili, con conseguente contenimento delle emissioni di gas serra (contributo diretto);
- verificando che, qualora si dovesse presentare l'opportunità di realizzare sul proprio territorio Centrali a combustibile fossile, queste vengano realizzate con cicli e tecnologie ad alta efficienza in modo da ridurre a livello nazionale le emissioni con la sostituzione, in regime di libero mercato, degli impianti di vecchia generazione e pertanto più inquinanti (contributo indiretto).

Le linee programmatiche del Piano perseguono, quindi, i seguenti obiettivi:

- Ottimizzazione ed incentivazione del risparmio energetico, con interventi mirati all'uso razionale dell'energia e alla riduzione dei consumi nei settori termico, elettrico ed in quello dei trasporti.
- Valorizzazione delle fonti energetiche regionali ed esistenti, con particolare attenzione allo sfruttamento delle fonti pulite di energia, soprattutto l'energia idroelettrica e quella eolica.

Il documento di programmazione energetica è stato sviluppato tenendo conto di quanto sopra indicato sia per la situazione in essere sia per uno scenario di sviluppo realistico nel medio termine. In particolare:

- identifica gli strumenti normativi di cui la Regione attualmente dispone;
- delinea l'attuale scenario socioeconomico della Regione;



- fornisce un quadro dell'attuale situazione energetica nella Regione e evidenzia anche l'evoluzione dei processi in atto;
- recepisce lo scenario di crescita socioeconomica ritenuto attendibile dalla Regione nel medio termine (2015);
- identifica per tale scenario di crescita i fabbisogni energetici;
- identifica le potenzialità della Regione sul fronte del risparmio energetico, dell'uso razionale delle fonti energetiche e delle energie rinnovabili;
- prospetta gli strumenti per ottimizzare il processo di sviluppo del settore energetico.

Il Capitolo 2 del Piano descrive il quadro normativo di riferimento comunitario e nazionale per il settore energetico ricondotto su tre strategie, quali:

- liberalizzazione del mercato;
- sicurezza negli approvvigionamenti;
- attenzione verso l'ambiente.

Nel Capitolo 4 sono descritti i risultati ricavati dal Bilancio Energetico Regionale (BER), lo strumento conoscitivo atto alla valutazione della situazione energetica della Regione e rappresentazione delle informazioni attinenti alle problematiche energetiche. In particolare, esso visualizza il percorso seguito dai vari vettori energetici, partendo dalla loro produzione e/o importazione, attraverso le loro trasformazioni, fino all'utilizzazione finale. La struttura del BER, di tipo matriciale, incrocia i settori di utilizzo con le fonti energetiche impiegate. Nel BER si valuta quindi l'offerta di energia e la domanda, per impieghi settoriali, di ogni forma di energia. Dal confronto tra domanda e offerta si può dedurre il grado di dipendenza energetica della Regione.

Nell'elaborazione della matrice si individuano anche le trasformazioni dell'energia dalle fonti primarie alle fonti finali dirette all'impiego, compresa la produzione di energia elettrica. Infine vengono individuati gli impieghi di fonti energetiche per usi non energetici. L'elaborazione del BER per la Regione Molise fa riferimento alla dinamica di sviluppo del comparto energetico dal 1996 al 2001 ed inquadra la struttura del sistema energetico regionale. Sulla base del BER, il Piano descrive le previsioni della domanda di energia al 2015, per gli impieghi settoriali e ogni forma di energia considerata.

L'analisi della domanda di energia, per il periodo di previsione preso in esame (2015), sviluppata sulla base della tendenza previsionale determinata dallo scenario socioeconomico ipotizzato, costituisce pertanto lo



“scenario di riferimento”. Per tendere, invece, ad una gestione dell’energia in linea con l’obiettivo di perseguire uno sviluppo sostenibile e di valorizzare gli aspetti ambientali, è stato anche prefigurato uno “scenario obiettivo” che prende in considerazione valutazioni realistiche da perseguire sul fronte del risparmio energetico e nella valorizzazione delle energie rinnovabili. Lo scenario obiettivo rappresenta quindi il termine di riferimento che l’Amministrazione si propone di conseguire nell’arco temporale previsto.

Lo scenario di sviluppo socioeconomico tendenziale considerato porta ad una stima dei consumi energetici globali nella Regione, al 2015, di quasi 665 ktep (tab 7.6), con un incremento rispetto al 2001 di circa 155 ktep, equivalenti ad un tasso di crescita medio annuo di 1,9%. La domanda di energia elettrica si porta invece dal valore di 113,6 ktep del 2001 a 161 ktep con un tasso di crescita medio annuo di 2,6%. L’incidenza della richiesta di energia elettrica sulla domanda complessiva è stata stimata a fine-periodo previsionale pari al 24%. Tale incidenza varia ovviamente da settore a settore: la quota maggiore, rispetto al totale richiesto, si riscontra nel terziario con circa il 43%; seguono poi il settore industriale (39%) ed il domestico (31%).

La distribuzione settoriale dei consumi previsti al 2015 prevede il primato dell’industria come settore con la maggiore richiesta di energia (38%), mentre nel 2001 tale primato era imputabile al settore dei trasporti. Continuando il confronto con il 2001 si riscontra una diminuzione del peso percentuale del residenziale, che passa dal 17% del 2001 al 14% previsto al 2015.

Una tendenza inversa si caratterizza invece nel terziario, che aumenta l’incidenza percentuale sulla domanda di energia complessiva della regione di tre punti percentuali. In termini di previsione nell’evoluzione della domanda di energia, i settori che presentano maggiori tassi di crescita medi annui nel periodo considerato sono il terziario e l’industria (rispettivamente 3,9% e 3,1%), mentre decisamente inferiore risulta la crescita del settore residenziale (0,4%). La richiesta di energia elettrica nel 2015 viene quantificata in circa 1880 GWh, di cui il 61% circa imputabile al solo settore industriale. Questo settore, infatti, dovrebbe presentare la migliore performance con un tasso di crescita della richiesta di energia elettrica, nel periodo considerato, pari al 3,1%, a fronte dell’1.7% del settore agricolo e del residenziale.

La distribuzione della domanda di energia elettrica per i vari settori produttivi del Molise evidenzia la prevalenza del peso dell’industria sui consumi dell’intera Regione, mentre residenziale e terziario si equivalgono. Per definire lo scenario obiettivo si sono valutati al 2015 sia l’incidenza del potenziale risparmio di energia nei vari settori sia il contributo a tale data, in termini di risparmio energetico equivalente, delle energie rinnovabili. L’obiettivo è infatti quello di incidere positivamente con entrambe le componenti sulla riduzione dei consumi di energia da fronteggiare con la generazione da impianti termoelettrici a combustibili fossili.



Contributo relativo al risparmio energetico

L'obiettivo di risparmio energetico complessivo sui consumi energetici nel periodo dal 2000 al 2015 è pari a 43,3 ktep in termini di energia finale. Di questi oltre il 57% imputabile al settore dei trasporti; la rimanente quota distribuita fra gli altri comparti produttivi, escluso quello dell'agricoltura per il quale non sono stati identificati risparmi consistenti, inoltre oltre il 10% circa dell'ammontare complessivo di risparmio fa riferimento alla componente elettrica. Ne deriva che la domanda complessiva di energia prevista al 2015 si riduce, in conseguenza del solo risparmio energetico ottenibile, dell'6,5%, con un ammontare finale di 622 ktep invece dei 665 previsti con lo scenario di riferimento. La riduzione maggiore si riscontra nei settori terziario e domestico, mentre il settore industriale vede ridotti i propri consumi del 1,3%.

In maniera analoga i consumi previsti di energia elettrica presentano, nello scenario obiettivo, una diminuzione superiore al 2.3%, passando dai 162 ktep ai 158 ktep.

Contributo energie rinnovabili

La realizzazione di tale obiettivo significherebbe un risparmio di energia prodotta utilizzando combustibili fossili pari a 1,2 ktep. Di solito, l'utilizzo dei pannelli solari termici per uso acqua calda va a sostituire fonti energetiche come gas naturale/energia elettrica.

Analogamente un utilizzo delle biomasse forestali per uso riscaldamento, quantificato in 23 mila tonnellate circa, permetterebbe la sostituzione di quasi 7400 tonnellate di gasolio, qualora tale risorsa fosse utilizzata in centri abitati non serviti dalla rete del gas naturale.

In relazione allo sviluppo delle fonti rinnovabili ai fini della produzione di energia elettrica, gli obiettivi si basano su una realistica previsione di sfruttamento del potenziale idroelettrico, eolico e solare fotovoltaico individuato come riferimento base. Si può ipotizzare una produzione di energia al 2015 pari ad oltre 1407 GWh/a, il che corrisponde ad un risparmio in termini di energia primaria di circa 310 ktep. In questo contesto di sviluppo delle risorse rinnovabili, emerge il forte contributo dell'eolico, che coprirebbe il 76% della produzione, con la rimanente quota suddivisa fra idroelettrico (18% circa) e biomasse (6%). Rimane ancora poco significativo il contributo da pannelli fotovoltaici. Se si riuscissero a perseguire con successo le finalità dello scenario obiettivo il risparmio di energia al 2015, ammonterebbe, includendo il contributo in termini di "risparmio energetico equivalente" delle energie rinnovabili, ad oltre 353 mila tep di combustibili fossili risparmiati.

La Regione deve dotarsi di strumenti normativi che formalizzino e diano operatività alle indicazioni fornite dal PEAR. A tal fine, il Consiglio Regionale nell'applicazione del Piano Energetico dà mandato al Governo della



Regione di procedere all'adozione di tale Piano. La Regione, inoltre, si doterà di strutture operative, potenziando il Servizio Energia della Regione con una opportuna struttura di supporto per il monitoraggio (Osservatorio Energetico Regionale). Oltre a tale struttura, è opportuno che la Regione Molise si doti di un'Agenzia Regionale per l'Energia, in analogia a quanto già effettuato dalla maggior parte delle Regioni italiane, nonché dalle Province e dai più importanti Comuni.

L'Agenzia Regionale per l'Energia opererà come supporto per tutte le tematiche del settore energetico, in particolare per:

- la pianificazione;
- lo sviluppo dei progetti;
- lo sviluppo delle fonti rinnovabili.

L'Agenzia potrebbe anche operare come ESCO, cioè come struttura abilitata per interventi di risparmio energetico. La Regione in assenza di strutture di questo tipo a livello territoriale, dovrà ricollegarsi per l'attuazione in proprio di programmi di risparmio che non rientrano nei Piani concordati con le Società di distribuzione di gas ed energia elettrica, con società riconosciute come ESCO a livello nazionale che già operano in Molise. Inoltre, la Regione potrebbe favorire la creazione di Accordi volontari settoriali tra tutti i soggetti potenzialmente interessati allo sviluppo delle singole tecnologie (Amministrazioni pubbliche, Associazioni di categoria, Organizzazioni professionali, Istituti di credito, installatori qualificati, ...) per una gestione integrata delle iniziative e dei programmi. Sul fronte dell'utilizzazione delle risorse del Territorio, la Regione tramite sue emanazioni (Agenzia per l'Energia o Finanziaria Regionale) potrebbe entrare con forme di partecipazione societaria in Consorzi per la realizzazione e la gestione di impianti ad energie rinnovabili e/o a Società di Trading per la commercializzazione degli idrocarburi estratti dal proprio Territorio.

Nell'ottica degli specifici obiettivi del PEAR, il progetto proposto risulta pienamente conforme al piano, trattandosi di impianto finalizzato alla produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili.



1.7.2.4 Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale di Campobasso (P.T.C.P.)

Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) di Campobasso, adottato dal Consiglio Provinciale con delibera n. 57 del 14 settembre 2007, determina gli indirizzi generali di assetto del territorio e, in particolare, indica:

- le diverse destinazioni del territorio in relazione alla prevalente vocazione delle sue parti;
- la localizzazione di massima delle maggiori infrastrutture e delle principali linee di comunicazione;
- le linee di intervento per la sistemazione idrica, idrogeologica ed idraulico-forestale ed in genere per il consolidamento del suolo e la regimazione delle acque;
- le aree nelle quali sia opportuno istituire parchi o riserve naturali.

Il PTCP è uno strumento d'indirizzo generale della politica del territorio adottato al fine di sovrapporre alla pianificazione comunale determinazioni aventi carattere e portata di direttive che discendono da una più complessiva e problematica valutazione del territorio in quanto assunto su più larga scala ed estensione.

Il PTCP indica perimetrazioni (aree di protezione, tutela, salvaguardia dai rischi, ecc.) e "visioni di insieme" che garantiscono unitarietà di intervento sia ai diversi settori dell'Ente, sia agli enti locali che a tutti i soggetti che a vario titolo svolgono un ruolo nel governo del territorio. Il piano non individua necessariamente nuovi vincoli sul territorio, e ciò nel rispetto delle sue peculiarità di essere strumento di indirizzi e coordinamento.

Gli obiettivi del Piano di Coordinamento tendono a:

- concepire il PTCP come sintesi di una serie di Piani di Settore;
- considerare il Piano come uno strumento di dialogo, dinamico ed aperto a tutti i programmi e i progetti in atto relativi alla trasformazione del territorio in un'ottica di costante verifica e aggiornamento;
- definire le condizioni di opportunità per ciascuna delle sue aree, con destinazioni appropriate in relazione alle caratteristiche ed alla vocazione prevalente per ciascuna di esse; recepisce le linee guida dei vari documenti programmatici (POR, PRUSST, PIT, Patti territoriali, Leader, ecc.);
- rendere compatibili le ipotesi di sviluppo con i limiti introdotti dalla vincolistica idrogeologica;
- favorire uno sviluppo sostenibile in grado di coniugare le ragioni dell'economia con quelle dell'ambiente; tutelare la identità e l'integrità fisica e culturale del territorio come condizione essenziale di qualsiasi scelta di trasformazione ambientale;



WIND FARM RS3 MONAC
Studio Impatto Ambientale
Quadro di Riferimento Programmatico

Luglio 2023

- ipotizzare il riequilibrio del sistema insediativo dei centri minori;
- razionalizzare le aree per insediamenti produttivi di vario livello (Consorzi industriali, aree PIP, ecc.), anche con interventi di coordinamento territoriale;
- valorizzare le direttrici finalizzate ad un migliore relazionamento del sistema tirrenico con quello adriatico, e migliorare l'accessibilità delle aree interne;
- definire la ripartizione modale, con la realizzazione di infrastrutture ed interventi atti a riequilibrare il sistema dei trasporti.

Il Piano Territoriale di Coordinamento della provincia di Campobasso risulta in corso di elaborazione ed approvazione.

Allo stato, risulta approvato con D.C.P. del 14/9/2007 n. 57, solo il preliminare del Piano.



Si riporta di seguito l'inquadramento delle opere di progetto sulle tavole ritenute più significative ai fini delle analisi condotte, con particolari sull'area di progetto, ricordando, tuttavia, quanto sopra specificato.





Tavola A "Matrice Storico-Culturale" del PTCP di Campobasso



Ricostruzione della "Matrice Storico-Culturale" del PTCP di Campobasso







Tavola A "Oasi-Sic-ZPS" del PTCP di Campobasso



Ricostruzione della "Oasi-Sic-ZPS" del PTCP di Campobasso





WIND FARM RS3 MONAC
Studio Impatto Ambientale
Quadro di Riferimento Programmatico

Luglio 2023





Tavola P "Aree storiche e circuiti: Siti archeologici-chiese-beni architettonici" allegata al PTCP di Campobasso



Ricostruzione dalle "Aree storiche e circuiti: Siti archeologici-chiese-beni architettonici" allegata al PTCP di Campobasso







Tavola P "Corridoi ecologici ed area parco" del PTCP di Campobasso



Ricostruzione dalle "Corridoi ecologici ed area parco" del PTCP di Campobasso






Dall'analisi degli elaborati grafici presenti nel Preliminare del PTCP risulta, quindi, che l'intervento di progetto è compatibile con la pianificazione territoriale provinciale analizzata.

A tal proposito si ricorda, tuttavia, che il Piano Territoriale di Coordinamento della provincia di Campobasso risulta, ad oggi, ancora in corso di elaborazione ed approvazione, in quanto allo stato, risulta approvato solo il Preliminare di Piano, con le previsioni del quale l'opera risulta compatibile.

1.7.2.5 Piano Faunistico Venatorio della Provincia di Campobasso

Il Piano Faunistico Venatorio regionale del Molise 2016-2021 è stato approvato con D.C.R. 359/2016, ed è costituito dalla relazione generale dalla pianificazione nella provincia di Campobasso e dei rispettivi allegati e dalla pianificazione della provincia di Isernia e dei relativi allegati.


La Provincia di Campobasso ha ritenuto opportuno individuare nel proprio piano n. 9 Oasi di Protezione, n. 19 Zone di Ripopolamento e Cattura, n. 14 Zone Addestramento Cani, n. 7 Quagliodromi e n. 2 Zone Addestramento cani in recinto. Questi ultimi istituti, pur non contemplati nella legge regionale n. 19/93, sono stati censiti in quanto istituiti a suo tempo ai sensi del regolamento regionale n. 11 del 4 giugno 2011. Inoltre, tenuto conto delle procedure attuative previste dall'art. 10, comma 5 della L.R. n. 19/93, il già menzionato ente ha ritenuto di prevedere, per le zone di ripopolamento e cattura, un sistema di avvicendamento suddiviso in cinque fasi attuative nel quale si prevede la graduale soppressione degli istituti esistenti e l'istituzione delle nuove zone.



Stralcio Al. 10 – Piano faunistico venatorio – Schema Riassuntivo



Piano faunistico venatorio – Particolare su area di interesse progettuale



Si evince che le opere di progetto e precisamente parte del cavidotto esterno e l'area di ubicazione cabina di sezionamento e utenza, area ubicazione impianto BESS e area ubicazione stazione TERNA, interferiscono parzialmente con un'area dedicata a "Zona di ripopolamento e cattura"; ciononostante, si può asserire che le opere di progetto non entrino in contrasto con le norme di piano analizzato, ed in particolare con l'art. 13 della L.R. 10-8-1993 n. 19 - Molise - Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio, pubblicata nel B.U. Molise 16 agosto 1993, n. 18.



1.7.2.6 Piano Forestale della Regione Molise

Nella Regione Molise, le foreste sono soggette ad una pianificazione articolata su tre livelli:

- regionale (PFR - Piano Forestale Regionale),
- territoriale (PFT - Piano Forestale Territoriale),
- aziendale (PFA - Piano Forestale Aziendale).

Il "Piano Forestale Regionale" (PFR) rappresenta il quadro strategico e strutturale, teso alla valorizzazione e alla tutela del patrimonio forestale, all'interno del quale sono individuati, in sintonia con la legislazione regionale, nazionale e comunitaria, gli obiettivi da perseguire e le strategie idonee al loro conseguimento. Il PFR viene periodicamente rinnovato e, per particolari esigenze, può subire modifiche e integrazioni prima della sua scadenza.

Il "Piano Forestale Territoriale" (PFT) riguarda generalmente un comprensorio omogeneo per caratteristiche ecologiche e/o amministrative (ad esempio le Comunità Montane) ed è redatto sulla base dell'interpretazione dei dati conoscitivo-strutturali del territorio. Il PFT determina, all'interno della propria zona di validità, le destinazioni d'uso, le forme di governo e di trattamento, le priorità d'intervento raccordate con gli altri aspetti della pianificazione territoriale (urbanistica, antincendio, faunistica, naturalistica, di protezione civile ecc.). Sottoposto a controlli tecnici il PFT è approvato dalla Giunta regionale. I PFT devono essere aggiornati almeno ogni quindici anni.

Il "Piano Forestale Aziendale" (PFA), chiamato più comunemente piano di assestamento forestale o piano di gestione dei complessi silvopastorali, rappresenta lo strumento particolareggiato di programmazione e gestione degli interventi selvicolturali delle proprietà forestali. Il PFA viene redatto, su iniziativa di chi gestisce il patrimonio forestale, sulla base di indicazioni tecnico- metodologiche stabilite dalla Giunta regionale (D.G.R. n. 1229 del 4.10.2004 e modificata con D.G.R.

n. 57 del 8.2.2005) e in conformità a quanto dettato dal Piano forestale territoriale vigente nella zona in cui è ubicata l'azienda forestale. Il PFA deve essere trasmesso al Servizio Tutela e Valorizzazione del patrimonio forestale e, dopo le istruttorie tecniche, viene approvato dalla Giunta Regionale e successivamente viene trasmesso al Presidente della Giunta per l'emanazione del decreto di esecutorietà che costituisce l'autorizzazione agli interventi previsti dal Piano. Il PFA ha una validità generalmente di 20 anni.

Il "Piano Forestale regionale 2002-2006", attualmente disponibile ma non ancora aggiornato, è composto da tre elaborati:

- A. Il quadro conoscitivo. Comprende tutte le informazioni sull'ambiente fisico del Molise, sulle sue



foreste e sull'organizzazione dell'amministrazione forestale complessivamente intesa.

- B. L'azione programmatica, gli interventi e le modalità di attuazione. Costituisce la parte più significativa del Piano, in quanto indica le strategie che verranno seguite per qualificare e potenziare l'intervento forestale nel Molise e di lavori ed opere che, nel concreto traducono tali strategie, in funzione anche delle risorse finanziarie disponibili.
- C. Allegati. Comprendono, come precedentemente indicato, dati e informazioni che sono serviti a delineare il quadro conoscitivo.

Le azioni di tutela fanno capo al principio di gestione forestale sostenibile (GFS), che prevede il soddisfacimento dei bisogni delle generazioni attuali senza compromettere quelli delle generazioni future, garantendo la perpetuità dei valori del bosco, con specifiche azioni per il mantenimento ed il miglioramento della biodiversità.

Le finalità e gli obiettivi da perseguire sono schematicamente ricondotti ai seguenti punti:

- Innalzare il livello qualitativo degli strumenti conoscitivi e promuovere la ricerca di settore
- Potenziare la pianificazione forestale in rapporto con la pianificazione territoriale e le aree protette
- Ampliare la superficie forestale per scopi protettivi e produttivi
- Conservare e migliorare il patrimonio forestale esistente
- Razionalizzare la gestione del patrimonio forestale pubblico e degli usi civici
- Individuare forme di gestione forestale sostenibile a tutela della biodiversità e degli ecosistemi esistenti
- Innalzare le possibilità di occupazione nelle aree montane anche attraverso l'azione di formazione professionale
- Migliorare il livello qualitativo e quantitativo degli interventi di difesa dei versanti, di sistemazione dei corsi d'acqua e di bonifica delle aree dissestate
- Migliorare la fruibilità e la promozione turistica della montagna
- Conservare, migliorare ed ampliare il verde urbano e periurbano
- Sviluppare il sistema economico regionale dei prodotti forestali in una prospettiva di filiera
- Verificare gli strumenti normativi, istituzionali e finanziari esistenti.



WIND FARM RS3 MONAC
Studio Impatto Ambientale
Quadro di Riferimento Programmatico

Luglio 2023

L'intervento progettuale oggetto del presente studio non ricade all'interno di nessuno dei piani paesaggistici di area vasta - PTPAAV di cui alla pianificazione territoriale regionale molisana; essa non ricade neppure in alcuna perimetrazione di cui ai "piani paesistici e aree boschive" di indirizzo forestale, allegate al piano in esame e/o al PTCP provinciale: le opere di progetto non ricadono in aree boscate giacchè esse, poiché vincolate, sono escluse dal layout di progetto. Inoltre, si ricorda che il PTCP provinciale è in fase di aggiornamento, e quindi non ancora adottato, e ciononostante, le opere di progetto non vanno in contrasto con esso; si riporta di seguito uno stralcio della tavola interessata allegata al PTCP provinciale, con particolare stralcio sull'area di interesse.

Inoltre anche visionando la cartografia Ministeriale sul sito web: sitap.beniculturali.it non si verificano interferenze tra le opere di progetto e la perimetrazione delle aree boscate.





Tavola A "Matrice ambientale – Piani paesistici e aree boschive" del PTCP di Campobasso




Ricostruzione dalle "Matrici ambientale – Piani paesistici e aree boschive" del PTCP di Campobasso





Ricostruzione da "SITAP" dal sito web ministeriale www.sitap.beniculturali.it





1.7.2.7 Pianificazione di Bacino-Idrografia dell'area

Con D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. sono state soppresse le Autorità di Bacino di cui alla ex L.183/89 e istituite, in ciascun distretto idrografico, le Autorità di Bacino Distrettuali.

Le Autorità di Bacino Distrettuali, dalla data di entrata in vigore del D.M. n. 294/2016, a seguito della soppressione delle Autorità di Bacino Nazionali, Interregionali e Regionali, esercitano le funzioni e i compiti in materia di difesa del suolo, tutela delle acque e gestione delle risorse idriche previsti in capo alle stesse dalla normativa vigente nonché ogni altra funzione attribuita dalla legge o dai regolamenti. Con il DPCM del 4 aprile 2018 (pubblicato su G.U. n. 135 del 13/06/2018) - emanato ai sensi dell'art. 63, c. 4 del decreto legislativo n. 152/2006 - è stata infine data definitiva operatività al processo di riordino delle funzioni in materia di difesa del suolo e di tutela delle acque avviato con Legge 221/2015 e con D.M. 294/2016. Esse provvedono:

- ad elaborare il Piano di bacino distrettuale e i relativi stralci, tra cui il piano di gestione del bacino idrografico, previsto dall'articolo 13 della direttiva 2000/60/CE, e il piano di gestione del rischio di alluvioni, previsto dall'articolo 7 della direttiva 2007/60/CE, nonché i programmi di intervento;
- ad esprimere parere sulla coerenza con gli obiettivi del Piano di bacino dei piani e programmi dell'Unione europea, nazionali, regionali e locali relativi alla difesa del suolo, alla lotta alla desertificazione, alla tutela delle acque e alla gestione delle risorse idriche.

La soppressione delle Autorità di bacino è avvenuta il 17 febbraio 2017, data di entrata in vigore del decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare che ha previsto disposizioni transitorie per garantire la continuità delle funzioni sino all'uscita del DPCM emanato il 4 aprile 2018 con cui viene colmato il vuoto istituzionale delle Autorità di Bacino distrettuale con l'individuazione e il trasferimento delle unità di personale, risorse strumentali e finanziarie e la determinazione della dotazione organica.




I distretti in Italia dopo il riordino della L. 221/15



L'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale, in base alle norme vigenti, ha fatto proprie le attività di pianificazione e programmazione a scala di Bacino e di Distretto idrografico relative alla difesa, tutela, uso e gestione sostenibile delle risorse suolo e acqua, alla salvaguardia degli aspetti ambientali svolte dalle ex Autorità di Bacino Nazionali, Regionali, Interregionali in base al disposto della ex legge 183/89 e concorre, pertanto, alla difesa, alla tutela e al risanamento del suolo e del sottosuolo, alla tutela quali-quantitativa della risorsa idrica, alla mitigazione del rischio idrogeologico, alla lotta alla desertificazione, alla tutela della fascia costiera ed al risanamento del litorale (in riferimento agli articoli 53, 54 e 65 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.).

L'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino meridionale è dotata di una struttura centrale e di strutture operative di livello territoriale con sedi individuate d'intesa con la regione Molise, Abruzzo, Puglia, Calabria e Basilicata.


Le opere di progetto ricadono nel Distretto Idrografico dell'Appennino Meridionale; la struttura operativa di livello territoriale di riferimento è la Unit of Management Regionale Molise Biferno e minori - euUoMCode ITR141 - bacini idrografici Biferno e minori del Molise, ex Autorità di Bacino Interregionale Fortore; Saccione; Trigno; Regionale Molise.



Strutture operative del Molise - Distretto Idrografico Appennino meridionale



Più in particolare, le opere di progetto riguardano il bacino idrografico Fortore, già bacino interregionale ex Autorità di Bacino Interregionale Fortore; Saccione; Trigno; Regionale Molise.



limiti territoriali Bacino idrografico Fortore con indicazione area progettuale

Solo l'area della futura stazione di smistamento Terna non appartiene al bacino idrografico del fiume Biferno, bensì bacino idrografico dell'ex *Autorità di Bacino dei Fiumi Biferno e Minori* poi confluita nell'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino meridionale.



Idrografia dell'area

La Legge 183/1989 sulla difesa del suolo ha stabilito che il bacino idrografico debba essere l'ambito fisico di pianificazione che consente di superare le frammentazioni e le separazioni finora prodotte dall'adozione di aree di riferimento aventi confini meramente amministrativi.

Il bacino idrografico è inteso come "il territorio dal quale le acque pluviali o di fusione delle nevi e dei ghiacciai, defluendo in superficie, si raccolgono in un determinato corso d'acqua direttamente o a mezzo di affluenti, nonché il territorio che può essere allagato dalle acque del medesimo corso d'acqua, ivi compresi i suoi rami terminali con le foci in mare ed il litorale marittimo prospiciente" (art. 1).

L'intero territorio nazionale è pertanto suddiviso in bacini idrografici classificati di rilievo nazionale, interregionale e regionale.

Strumento di governo del bacino idrografico è il Piano di Bacino, che si configura quale documento di carattere conoscitivo, normativo e tecnico-operativo mediante il quale sono pianificate e programmate le azioni e le norme d'uso finalizzate alla conservazione, difesa e valorizzazione del suolo e alla corretta utilizzazione delle acque, sulla base delle caratteristiche fisiche ed ambientali del territorio interessato.

Il sito di interesse per l'installazione dell'impianto eolico, ricade all'interno del Bacino idrografico del Fiume Fortore e confina con il Bacino Idrografico del Biferno, entrambe di competenza dell'Autorità di Bacino Distrettuale Appennino Meridionale, ex AdB Regionale Molise.

Le Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Assetto Idrogeologico ex Adb del Fiume Fortore, individua e classifica, a scala di bacino, le aree in frana distinguendole in base a livelli di pericolosità determinati secondo le procedure indicate nella Relazione Generale di cui all'art.5 comma 1 lettera a).

Si individuano le tre seguenti classi di aree a diversa pericolosità da frana, come riportate negli elaborati di piano (tavole da T. 02-01 a T. 02-32) e come di seguito definite:

- 1) aree a pericolosità da frana estremamente elevata (PF3);
- 2) aree a pericolosità da frana elevata (PF2);
- 3) aree a pericolosità da frana moderata (PF1);

Appartengono alla classe PF2 le aree con elevata pericolosità da frana evidenziate dalla presenza di elementi distintivi del carattere di quiescenza e da indicatori geomorfologici diretti quali la presenza di corpi di frana preesistenti e di segni precursori di fenomeni gravitativi (ondulazioni, contropendenze, fratture di trazione, aperture anomale nei giunti di discontinuità, rigonfiamenti, etc.). Appartengono a tale classe le aree di probabile evoluzione spaziale dei fenomeni censiti con stato attivo. Rientrano in tale classe anche fenomeni di dissesto superficiali (soliflussi e/o deformazioni viscosi dei suoli per i quali è scontata l'attività continua nel tempo o, al più, il carattere stagionale) censite come frane s.s. anche se tali non possono considerarsi (Canuti & Esu 1995; Cruden 1991) e le frane sulle quali sono stati realizzati interventi di consolidamento



(frane stabilizzate artificialmente). Appartengono a tale classe, inoltre, gli areali che, sulla base dei caratteri fisici (litologia e caratteristiche geotecniche dei terreni, struttura e giacitura dei corpi geologici, processi di degradazione meteorica, dinamica geomorfologica in atto, etc.), vegetazionale e di uso del suolo sono privi, al momento, di indicazioni morfologiche di fenomeni franosi superficiali e/o profondi ma che potrebbero evolvere attraverso fenomenologie di frana a cinematica rapida (crolli, ribaltamenti, debris flow). Tale ultima indicazione assume carattere cautelativo, volto a scongiurare l'insorgere di nuove condizioni di rischio e a mitigare quelle già esistenti.

Secondo l'Art.26 delle NTA del Pai, nelle Aree classificate a pericolosità elevata (PF2) sono consentiti, oltre agli interventi ammessi all'articolo 25, previa valutazione di compatibilità idrogeologica di cui all'allegato 2, gli interventi a carattere edilizio-infrastrutturale di seguito elencati :

- a) Interventi di restauro e risanamento conservativo di cui alla lettera c) comma 1 dell'art.3 del D.P.R. n.380 del 06-06-2001, purché non siano previsti cambiamenti di destinazione d'uso che possano comportare un aumento del carico antropico;
- b) Interventi di ampliamenti degli edifici esistenti unicamente per motivate necessità di adeguamento igienico sanitario.

1.7.2.8 Piano Assetto Idrogeologico (P.A.I.)

Il sito di interesse per l'installazione dell'impianto eolico, ricade all'interno del Bacino idrografico del Fiume Fortore e confina con il Bacino Idrografico del Biferno, entrambe di competenza dell'Autorità di Bacino Distrettuale Appennino Meridionale, ex AdB Regionale Molise.

L'articolo 64 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 prevede la ripartizione del territorio nazionale in otto distretti idrografici, elencando i bacini idrografici ad essi afferenti.

Come già detto in precedenza, le opere di progetto ricadono nel distretto appenninico meridionale, che si estende per 68.200 km² e vede ripartite le competenze territoriali in 12 autorità di bacino, fra le quali, quelle interessate alle opere di progetto in esame sono le UoM Fortore.

I PAI sono strumenti pianificatori finalizzati al miglioramento delle condizioni di regime idraulico e della stabilità geomorfologica territoriale; essi sono necessari al fine di ridurre gli attuali livelli di pericolosità e di consentire uno sviluppo sostenibile del territorio nel rispetto degli assetti naturali, della loro tendenza evolutiva e delle potenzialità d'uso.

Il PAI è costituito dai seguenti elaborati:



- Relazione generale;
- Norme Tecniche di Attuazione;
- Allegati ed elaborati cartografici.

Per fornire un quadro sull'attuale definizione del rischio idraulico relativo al territorio interessato dalle opere di progetto, sono stati esaminati gli strumenti di pianificazione specifica, ovvero i Piani di Assetto Idrogeologico – PAI relativi al sito progettuale interessato.

Le norme tecniche del piano relativo ai bacini citati, sebbene distinte dal punto di vista degli elaborati, sono completamente rispondenti tra loro; i contenuti delle relazioni tecniche e gli articoli delle NTA perseguono, infatti, le stesse finalità (art. 9 parte II delle NTA) e individuano le classi di pericolosità idraulica sulla base delle stesse caratteristiche.

Descrizione AdB Fortore

Le N.T.A. allegate al PAI PER IL BACINO INTERREGIONALE DEL FIUME FORTORE, all'art. 9-Parte II , definiscono “Le finalità del piano di assetto idraulico” nelle seguenti:

- a) l'individuazione degli alvei e delle fasce di territorio inondabili per piene con tempi di ritorno di 30, 200 e 500 anni dei principali corsi d'acqua del bacino interregionale del fiume Fortore;
- b) la definizione di una strategia di gestione finalizzata a salvaguardare le dinamiche idrauliche naturali, con particolare riferimento alle esondazioni e alla evoluzione morfologica degli alvei, a favorire il mantenimento e il ripristino di caratteri di naturalità del reticolo idrografico;
- c) la definizione di una politica di prevenzione e di mitigazione del rischio idraulico attraverso la formulazione di indirizzi e norme vincolanti relative ad una pianificazione del territorio compatibile con le situazioni di dissesto idrogeologico e la predisposizione di un quadro di interventi specifici, definito nei tipi di intervento, nelle priorità di attuazione e nel fabbisogno economico di massima.

L'art. 11 definisce le classi di pericolosità idraulica come segue:

1. per le aree studiate su base idraulica:
 - a. Aree a pericolosità idraulica alta (PI3): aree inondabili per tempo di ritorno minore o uguale



a 30 anni;

- b. Aree a pericolosità idraulica moderata (PI2): aree inondabili per tempo di ritorno maggiore di 30 e minore o uguale a 200 anni;
- c. Aree a pericolosità idraulica bassa (PI1): aree inondabili per tempo di ritorno maggiore di 200 e minore o uguale a 500 anni.

All'art. 12 delle NTA il PAI individua e perimetra la Fascia di riassetto fluviale e gli interventi in essa consentiti.

Nelle aree a pericolosità alta (PI3), oltre agli interventi ricadenti nell'Art. 12 delle stesse NTA per le fasce fluviali, i soli interventi consentiti sono invece quelli su manufatti esistenti non ricadenti nella fascia di riassetto fluviale, relativi al restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia, previa autorizzazione dell'autorità competente (art. 13).

Nelle aree a pericolosità moderata (PI2) sono consentite (Art.14) le opere già citate nell'art.13 nonché la realizzazione di nuove infrastrutture se corredate da studio di compatibilità idraulica;


Infine, l'art.15 indica come consentite, all'interno delle aree a pericolosità idraulica bassa (PI1), tutte le opere coerenti con le misure di protezione previste nel PAI e nei piani comunali di settore.

Da sottolineare come l'art. 17 specifichi che le opere pubbliche o di pubblico interesse possono essere autorizzate in deroga alle norme tecniche individuate previa acquisizione di parere favorevole del Comitato tecnico dell'Autorità di Bacino, definendone limiti e modalità.

Dall'osservazione delle suddette tavole si possono evincere le interazioni tra le opere e le Aree individuate e classificate dal PAI, così come specificato di seguito.




Stralcio Carta Pericolosità frana e Pericolosità idraulica PAI con opere di progetto





Stralcio Carta Frane IFFI con opere di progetto





Dall'osservazione delle suddette tavole si possono evincere le interazioni tra le opere e le Aree individuate e classificate dal PAI, così come specificato di seguito.

Pericolosità frana e idraulica

- Parte del cavidotto esterno ricade in aree interessate da pericolosità da frana elevata, si precisa che lo stesso cavidotto è realizzato lungo il tracciato della viabilità pubblica esistente;

1.7.2.9 Piano Gestione Rischio Alluvioni (P.G.R.A.)

Il Piano di Gestione del Rischio delle Alluvioni – PGRA - rappresenta lo strumento con cui valutare e gestire il rischio alluvioni al fine di ridurre gli impatti negativi per la salute umana, l'ambiente, il patrimonio culturale e le attività economiche. Il II Ciclo riguarda il quinquennio 2016/2021.

Il primo Piano di Gestione Rischio di Alluvioni del Distretto idrografico Appennino Meridionale PGRA DAM è stato adottato, ai sensi dell'art. 66 del d.lgs. 152/2006, con Delibera n° 1 del Comitato Istituzionale Integrato del 17 dicembre 2015, è stato approvato dal Comitato Istituzionale Integrato in data 3 marzo 2016. Con l'emanazione del DPCM in data 27/10/2016 si è concluso il I ciclo di Gestione.

Sulla base delle criticità emerse dall'analisi delle mappe di pericolosità e rischio sono state individuate le misure di prevenzione, protezione, preparazione e recupero post-evento per la messa in sicurezza del territorio. Il PGRA è uno strumento di coordinamento dell'Autorità di Bacino e della Protezione Civile per la gestione, in tempo reale, delle piene, con la direzione del Dipartimento Nazionale.


L'art. 7 della Direttiva Alluvioni 2007/60/CE (Floods Directive – FD) stabilisce che, sulla base delle mappe redatte ai sensi dell'art. 6, gli Stati Membri (MemberStates–MS) predispongano i Piani di Gestione del Rischio di Alluvioni (PGRA) coordinati a livello di distretto idrografico (River BasinDistrict – RBD) o unità di gestione (Unit of Management–UoM), per le zone individuate ai sensi dell'art. 5, paragrafo 1 ovvero le aree a rischio potenziale significativo di alluvione (APSEFR).

Dall'osservazione delle suddette tavole si possono evincere le interazioni tra le opere e le Aree individuate e classificate dal PGRA, così come specificato di seguito.

- Parte del cavidotto esterno interferisce con la perimetrazione del PGRA, “R2-Rischio Medio”, si precisa che lo stesso cavidotto è realizzato lungo il tracciato della viabilità pubblica esistente;
- Parte della piazzola aerogeneratore A1 ricade in area perimetrata del PGRA “R2-Rischio Medio”, si precisa che trattasi di area a monte di un reticolo idrografico secondario e in fase esecutiva verranno adottate le mitigazioni necessarie per il corretto deflusso delle acque meteoriche;



Stralcio Tavola "Valutazione preliminare rischio alluvioni" PGRA





1.7.2.10 Piano Gestione Tutela delle Acque (P.T.A.)


Il Piano di Tutela delle Acque (PTA), introdotto dal D.lgs. 152/2006, è l'atto che disciplina il governo delle acque sul territorio. Si tratta di uno strumento operativo e dinamico di conoscenza e pianificazione, che ha come obiettivo la tutela integrata degli aspetti qualitativi e quantitativi delle risorse idriche, al fine di perseguirne un utilizzo sano e sostenibile. In particolare, il Piano di Tutela delle Acque definisce, sulla base di una approfondita attività di analisi del contesto territoriale e delle pressioni dallo stesso subite, il complesso delle azioni volte da un lato a garantire il raggiungimento o il mantenimento degli obiettivi, intermedi e finali, di qualità dei corpi idrici e dall'altro le misure comunque necessarie alla tutela qualitativa e quantitativa dell'intero sistema idrico sotterraneo, superficiale interno e marino-costiero.

Nella regione Molise, il PTA è stato adottato con delibera di Giunta Regionale n. 599 del 19/12/2016, e risulta tutt'ora in corso di approvazione ed aggiornamento.

Di seguito alcuni stralci delle tavole del piano ritenute più significative, con relativa verifica di coerenza con le opere progettuali.




Reticolo idrografico della Regione Molise di cui al PTA, con localizzazione opere di progetto





Reticolo idrografico della Regione Molise del PTA con localizzazione area di interesse





Localizzazione opere di progetto su stralcio tavola T2 "Tipizzazione acque superficiali" – PTA







Tavola "T8-STATO CHIMICO DELLE ACQUE SUPERFICIALI" del PTA Molise





Localizzazione opere di progetto su stralcio Tavola "T8-STATO CHIMICO DELLE ACQUE SUPERFICIALI" del PTA Molise






Tavola 8 "Zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola" del PTA Molise con individuazione area di interesse progettuale







Tavola "T3- CARATTERIZZAZIONE CORPI IDRICI SOTTERANEI" del PTA Molise





Stralcio Tavola "T3- CARATTERIZZAZIONE CORPI IDRICI SOTTERANEI" del PTA Molise su area di interesse






Tavola "T15 - BACINI DRENANTI IN AREE SENSIBILI" del PTA Molise con localizzazione area di interesse








Tavola "T14-REGISTRO DELLE AREE PROTETTE del PTA Molise"





Stralcio Tavola "T14-REGISTRO DELLE AREE PROTETTE del PTA Molise su area di intervento





Le opere in progetto non genereranno alcuna alterazione degli acquiferi superficiali e sotterranei né causeranno variazioni all'assetto morfologico del territorio che possano modificare il naturale deflusso delle acque superficiali.

In particolare:

- non sarà compromessa la vulnerabilità degli acquiferi;
- non vi sarà alcuno sversamento sul suolo o nel sottosuolo;
- le opere interraste previste, fondazioni e cavidotti, non determineranno alcuna forma di contaminazione degli acquiferi;
- le opere di progetto non comporteranno l'impermeabilizzazione dei suoli;
- non saranno realizzate opere di emungimento né saranno interessate sorgenti e relative aree di rispetto.

In relazione alle interferenze con i corpi idrici superficiali, esse sono relative ad alcuni tratti del cavidotto esterno che attraversano alcuni fossi e corsi d'acqua appartenenti al reticolo idrografico e/o le relative fasce di rispetto. Come già esposto in precedenza il cavidotto è ubicato lungo il tracciato della viabilità pubblica esistente e l'attraversamento verrà effettuato mediante utilizzo di tecnologia TOC senza alterazione dell'alveo.

Si specifica inoltre che per la realizzazione di tali interventi non sono previste opere di movimento terra rilevanti e non saranno apportate modifiche all'assetto idro-geo-morfologico dei luoghi; inoltre saranno salvaguardate le componenti vegetazionali esistenti lungo le sponde.

Si ritiene pertanto che le opere in progetto possano essere considerate compatibili con le norme specifiche del PTA.



1.7.3 Comunale

1.7.3.1 La strumentazione urbanistica del Comune di Monacilioni

Il Comune di Monacilioni è dotato di Programma di Fabbricazione.

Dell'impianto eolico in progetto, come evidenziato nell'elaborato MONAC_1EG, allegato al progetto, l'aerogeneratore A1 e parte del cavidotto interno ed esterno interessano il territorio comunale.

L'aerogeneratore A1 si colloca al di fuori del centro urbano, in una zona definita area agricola E dal Piano vigente, come evidenziato dal Certificato di destinazione Urbanistica rilasciato dal Comune.

Il cavidotto interno ed esterno è ubicato lungo il tracciato della viabilità pubblica esistente.

Il progetto è compatibile con le previsioni della pianificazione comunale in quanto ai sensi dell'art. 12 comma 7 Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 gli impianti per la realizzazione di energia elettrica da fonti rinnovabili sono ammessi in zona agricola.

1.7.3.2 La strumentazione urbanistica del Comune di Ripabottoni

Il Comune di Ripabottoni è dotato di Programma di Fabbricazione.

Dell'impianto eolico in progetto, come evidenziato nell'elaborato MONAC_1EG, allegato al progetto, l'aerogeneratore A3-A4-A5, l'area in cui è ubicata la cabina di sezionamento e utente e parte del cavidotto interno ed esterno interessano il territorio comunale.

L'aerogeneratore A3-A4-A5-l'area in cui è ubicata la cabina di sezionamento e utente si collocano al di fuori del centro urbano, in una zona definita area agricola E2 Rurale dal Piano vigente, come evidenziato dal Certificato di destinazione Urbanistica rilasciato dal Comune.

Il cavidotto interno ed esterno è ubicato lungo il tracciato della viabilità pubblica esistente.

Il progetto è compatibile con le previsioni della pianificazione comunale in quanto ai sensi dell'art. 12 comma 7 Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 gli impianti per la realizzazione di energia elettrica da fonti rinnovabili sono ammessi in zona agricola.



1.7.3.3 La strumentazione urbanistica del Comune di Sant'Elia a Pianisi

Il Comune di Sant'Elia a Pianisi è dotato di Programma di Fabbricazione.

Dell'impianto eolico in progetto, come evidenziato nell'elaborato MONAC_1EG, allegato al progetto, l'aerogeneratore A2 e parte del cavidotto interno interessano il territorio comunale.

L'aerogeneratore A2 si collocano al di fuori del centro urbano, in una zona definita area agricola E dal Piano vigente, come evidenziato dal Certificato di destinazione Urbanistica rilasciato dal Comune.

Il cavidotto interno è ubicato lungo il tracciato della viabilità pubblica esistente.

Il progetto è compatibile con le previsioni della pianificazione comunale in quanto ai sensi dell'art. 12 comma 7 Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 gli impianti per la realizzazione di energia elettrica da fonti rinnovabili sono ammessi in zona agricola.

1.7.3.4 La strumentazione urbanistica del Comune di Morrone del Sannio

Il Comune di Morrone del Sannio è dotato di Programma di Fabbricazione.

Dell'impianto eolico in progetto, come evidenziato nell'elaborato MONAC_1EG, allegato al progetto, l'area della nuova stazione TERNA, l'area ubicazione impianto BESS e parte del cavidotto esterno interessano il territorio comunale.

La nuova stazione TERNA, l'area ubicazione impianto BESS si collocano al di fuori del centro urbano, in una zona definita area agricola E dal Piano vigente, come evidenziato dal Certificato di destinazione Urbanistica rilasciato dal Comune.

Il cavidotto esterno è ubicato lungo il tracciato della viabilità pubblica esistente.

Il progetto è compatibile con le previsioni della pianificazione comunale in quanto ai sensi dell'art. 12 comma 7 Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 gli impianti per la realizzazione di energia elettrica da fonti rinnovabili sono ammessi in zona agricola.



1.8 COMPATIBILITA' DEL PROGETTO RISPETTO AGLI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE E DI PROGRAMMAZIONE

L'esame delle interazioni tra opera e strumenti di pianificazione, nel territorio interessato dall'opera in oggetto, è stato effettuato, prendendo in considerazione quanto disposto dagli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica e dai provvedimenti di tutela, a livello statale, provinciale e comunale sopra ricordati, trascurando quelli di programmazione economica.


1.8.1 Conformità al Vincolo Idrogeologico (RD n. 3267/23)

Il Regio Decreto Legge n. 3267/1923 "Riordinamento e riforma in materia di boschi e terreni montani", tuttora in vigore, sottopone a "vincolo per scopi idrogeologici i terreni di qualsiasi natura e destinazione che, per effetto di forme di utilizzazione contrastanti con le norme di cui agli artt. 7, 8 e 9 (dissodamenti, cambiamenti di coltura ed esercizio del pascolo), possono, con danno pubblico, subire denudazioni, perdere la stabilità o turbare il regime delle acque" (art. 1). Lo scopo principale del vincolo idrogeologico è quello di preservare l'ambiente fisico e quindi di garantire che tutti gli interventi che vanno ad interagire con il territorio non compromettano la stabilità dello stesso, né inneschino fenomeni erosivi, ecc., con possibilità di danno pubblico, specialmente nelle aree collinari e montane. Il vincolo idrogeologico dunque concerne terreni di qualunque natura e destinazione, ma è localizzato principalmente nelle zone montane e collinari e può riguardare aree boscate o non boscate. Occorre evidenziare al riguardo che il vincolo idrogeologico non coincide con quello boschivo o forestale, sempre disciplinato in origine dal R.D.L. n.3267/1923. Il vincolo idrogeologico in generale non preclude la possibilità di intervenire sul territorio, ma subordina gli interventi in queste aree all'ottenimento di una specifica autorizzazione (articolo 7 del R.D.L. n. 3267/1923). Le Regioni, in virtù della competenza oggi attribuita dall'art. 61, comma 5 del D.lgs. 152/2006, hanno disciplinato con legge la materia, regolando in particolare la competenza al rilascio della autorizzazione agli interventi da eseguire nelle zone soggette a vincolo, spesso delegandola a Province e/o Comuni in base all'entità delle opere. Natura e effetti del vincolo idrogeologico Il vincolo idrogeologico ha natura di vincolo "conformativo" della proprietà privata finalizzato a tutelare un interesse pubblico (in questo caso la conservazione del buon regime delle acque, la stabilità e la difesa idrogeologica del territorio) e, cioè, può essere imposto su tutti di immobili che presentano determinate caratteristiche con la conseguenza che non implica forme di indennizzo per i proprietari, così come avviene per i vincoli paesaggistici, storico-artistici, di parco/area protetta, ecc. (Consiglio di Stato, sez. IV, 29/9/1982, n. 424; Cassazione, Sez. Unite, 5520/1996; Cassazione, civile, sez. I, 22/02/1996, n. 1396). Il vincolo idrogeologico non comporta l'inedificabilità assoluta dell'area, per cui possono essere realizzati gli interventi consentiti



dalla strumentazione urbanistica e che non danneggiano o non mettono in pericolo i valori ambientali tutelati. La presenza del vincolo impone ai proprietari l'obbligo di ottenere prima della realizzazione dell'intervento il rilascio della specifica autorizzazione da parte dell'amministrazione competente, in aggiunta al titolo abilitativo edilizio (TAR Toscana, Firenze, sez. I, 1/7/2014, n. 1150; TAR Lazio, Roma, sez. I ter, 30/9/2010, n. 32618; Consiglio di Stato, sez. V, 24/09/2009, n. 43731; Consiglio di Stato, sez. IV, 3/11/2008, 5467).

La Legge 221/2015 cd. "Green Economy" ha inserito la tutela dell'assetto idrogeologico nell'ambito del Dpr 380/2001 "Testo Unico Edilizia", raccordandola così il procedimento edilizio, così come già previsto per la tutela di altri interessi pubblici (es. patrimonio culturale, paesaggistico, difesa nazionale, pubblica sicurezza, ecc.). In particolare sono state apportate una serie di modifiche e integrazioni ad alcuni articoli del Testo Unico Edilizia e cioè: spetta allo Sportello unico per l'edilizia (art. 5) anche l'acquisizione degli atti di assenso delle amministrazioni preposte alla tutela dell'assetto idrogeologico; l'esecuzione degli interventi ricompresi nell'attività edilizia libera (art. 6), così come quelli soggetti a CILA (art. 6-bis) devono comunque rispettare – oltre alle normative in materia antisismica, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di efficienza energetica, di tutela dei beni culturali e del paesaggio – anche le norme sulla tutela idrogeologica e di conseguenza l'obbligo dell'autorizzazione da parte dell'autorità competente; non si potrà formare il silenzio assenso in caso di inutile decorso del termine per il rilascio del permesso di costruire qualora l'immobile oggetto di intervento sia sottoposto a vincolo idrogeologico (art. 20, comma 8); gli interventi realizzabili tramite Scia e Scia alternativa al Permesso di costruire, qualora riguardino immobili sottoposti a tutela dell'assetto idrogeologico, sono subordinati al preventivo rilascio della autorizzazione dell'autorità competente (artt. 22 e 23). Riferimenti normativi statali Si riportano infine i riferimenti normativi a livello statale in tema di vincoli idrogeologici. RDL 3267/1923 (Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani) RD 1126/1926 (Regolamento di attuazione RD 3267/1923) Codice civile - Artt. 866-867 DPR 616/1977 Art. 69 – Trasferimento alle Regioni delle funzioni in materia di sistemazione e conservazione idrogeologica, manutenzione forestale e boschiva, nonché quelle relative alla determinazione del vincolo idrogeologico D.lgs. 152/2006 (Codice dell'ambiente) - Parte terza – Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche Art. 61, comma 5 – Assegna alle Regioni le funzioni in materia di vincolo idrogeologico di cui al Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 3267.



Vedasi nel dettaglio Elaborato MONAC_13AV_PTCPI - VINCOLO IDROGEOLOGICO


Sulla base delle indicazioni contenute nelle mappe, ad eccezione dell'aerogeneratore A5 e di parte del cavidotto interno ed esterno, l'intero progetto ricade in aree sottoposte a vincolo idrogeologico, come meglio visibile nella cartografia sopra riportata. Ciò detto, precisando che nessuna delle azioni di progetto procurerà perdita di stabilità dei terreni o turberà il regime delle acque superficiali e sotterranee, che non è prevista alcuna trasformazione di boschi e che è prevista esigua movimentazione di terra, si procederà alla richiesta di Nulla Osta agli enti preposti per il superamento del vincolo analizzato.




1.8.2 Conformità al Decreto Legislativo n. 42 del 22 gennaio 2004

Specificando che non sussiste interferenza con le aree boscate e l'area di ubicazione degli aerogeneratori, dalla visione delle tavole grafiche di dettaglio allegate al progetto, a cui si rimanda per maggiori e più dettagliate informazioni, si evince che le interferenze tra le opere di progetto ed i beni vincolati ai sensi del d.lgs. 42/2004, ovvero con le aree e i beni sottoposti a vincolo paesaggistico cosiddetto "decretato" (dichiarazione di notevole interesse pubblico ai sensi degli artt. 136 e 157 e individuazione di zona di interesse archeologico ai sensi dell'art. 142, c. 1, lett. m del Codice), nonché il complesso dei beni paesaggistici tutelati ai sensi dell'articolo 142 c. 1 del Codice (come originariamente introdotti dalla legge n. 431/1985) consistono in:

- Interferenze tra cavidotto interrato e corsi d'acqua tutelati con relativa fascia di rispetto di 150 m (articolo 142 lettera C del codice). Tali interferenze verranno risolte tramite interrimento del cavo mediante Trivellazione Orizzontale Controllata (T.O.C.) in corrispondenza delle interferenze sui beni tutelati e che si estenderà per l'intera fascia di rispetto prevista (nello specifico, per maggiori dettagli si rimanda alle tavole grafiche e allo studio idraulico allegati al progetto);
- Interferenza tra cavidotto interno ed esterno interrato e Rete Tratturale esistente, il cavidotto sarà interrato su viabilità pubblica esistente, in modo da non pregiudicare il sito interessato;
- Per quanto concerne le aree boscate vincolate ai sensi dell'Art. 142 lett. g del codice, dalla visione dello stralcio cartografico sotto riportato si mostra come parte del cavidotto interno ricade in area boscata ma in realtà non interferisce con dette aree, in quanto insiste su viabilità pubblica esistente.



Vedasi nel dettaglio Elaborato MONAC_12AV - VINCOLI PAESAGGISTICI DLGS 42-2004 SITAP




Vedasi nel dettaglio Elaborato MONAC 14AV PTCP2 - SITI ARCHEOLOGICI, CHIESE, BENI ARCHITETTONICI, TRATTURI

Pertanto, si può concludere che le opere di progetto non sono in contrasto con il Codice dei beni culturali e del paesaggio preso in considerazione.



1.8.3 Conformità al Piano Paesistico Territoriale della Regione Molise (P.T.P.A.)

© molisedati spa - tel. 0874 6191



Quadro d'unione dei Piani Paesistico Ambientali di area vasta e localizzazione area Progetto

L'immagine precedentemente riportata mostra come l'area in cui sono ubicati gli aerogeneratori di progetto studio non ricadono all'interno di nessuno dei PTPAAV di cui alla pianificazione territoriale regionale molisana.

Pertanto, l'intervento non è in contrasto con lo strumento pianificatorio esaminato.

Le opere di connessione, precisamente:

- A. l'area individuata per la nuova stazione di consegna Terna per realizzare le seguenti opere di connessione comunicate da Terna nella STMG rilasciata:



- realizzazione di un nuovo elettrodotto a 150 kV della RTN di collegamento tra la suddetta SE e la Cabina Primaria di Pietracatella;

- potenziamento/rifacimento della linea RTN 150 kV "Morrone – Larino S.E.";

B. Parte del cavidotto esterno di connessione dalla cabina di sezionamento alla S.E. Terna, cavidotto ubicato su viabilità esistente;

ricadono nel Comune di Morrone del Sannio (cerchiato in rosso nella figura successiva all'interno del Piano Territoriale Paesaggistico di Area Vasta N.2 – "Lago di Guardialfiera-Fortore Molisano").



Quadro d'unione dei Piani Paesistico Ambientali di area vasta e localizzazione area S.E. Terna



P.T.P.A.A.V. Estratto della TAV_P1 “Carta della trasformabilità del territorio – ambiti di progettazione e pianificazione paesistica esecutiva”

Le Disciplina dei PTPAAV (L.R. 24/1989 e ss.mm.ii.) all’art. 3 individua gli elementi (puntuali, lineari ed areali) che concorrono alla definizione dei caratteri costitutivi, paesistici ed ambientali del territorio e che sono meritevoli di tutela, stabilendo le modalità di tutela e valorizzazione di tali elementi con prescrizioni di carattere paesistico ed ambientale cui attenersi nella progettazione urbanistica, infrastrutturale ed edilizia.

Si ritiene che le opere in progetto possano essere considerate compatibili con le norme di tutela del PPAAV n.2 alla luce delle modalità realizzative delle opere stesse. Il cavidotto interrato verrà infatti posto in opera lungo tracciati di viabilità esistente e la Stazione Terna sarà realizzata su un’area pressochè pianeggiante senza che debbano essere eseguiti sbancamenti importanti con operazioni di scavo o riporto su terreno per il livellamento dell’area; non saranno eseguite pertanto opere di entità rilevante né saranno modificate le caratteristiche dei luoghi.



1.8.4 Conformità Aree non Idonee

La Regione Molise, con la Legge Regionale n. 22 del 07/08/2009 “Nuova disciplina degli insediamenti degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili nel territorio della Regione Molise”, ha individuato le aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti alimentati da fonti rinnovabili nel proprio territorio e si è dotato, insieme al Piano Energetico Ambientale Regionale, di uno strumento efficace per identificare le aree ritenute non idonee per l’installazione degli impianti da fonti rinnovabili.

In Particolare, l’area destinata alla realizzazione delle opere di progetto non ricade:

- All’interno di parchi e preparchi o zone contigue e riserve regionali;
- In zone di "protezione e conservazione integrale" dei Piani Territoriali Paesistici;
- In Zone di protezione ambientale (ZPS), e aree IBA (Important Bird Area).

Il progetto proposto risulta, pertanto, coerente con quanto previsto dalla L.R. 22/2009 della regione Molise.

1.8.5 Conformità al P.E.A.R.


Nell’ottica degli specifici obiettivi del PEAR, il progetto proposto risulta pienamente conforme al piano, trattandosi di impianto finalizzato alla produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili.

1.8.6 Conformità Piano Faunistico Venatorio della provincia di Campobasso

La Provincia di Campobasso ha ritenuto opportuno individuare nel proprio piano n. 9 Oasi di Protezione, n. 19 Zone di Ripopolamento e Cattura, n. 14 Zone Addestramento Cani, n. 7 Quagliodromi e n. 2 Zone Addestramento cani in recinto. Questi ultimi istituti, pur non contemplati nella legge regionale n. 19/93, sono stati censiti in quanto istituiti a suo tempo ai sensi del regolamento regionale n. 11 del 4 giugno 2011. Inoltre, tenuto conto delle procedure attuative previste dall’art. 10, comma 5 della L.R. n. 19/93, il già menzionato ente ha ritenuto di prevedere, per le zone di ripopolamento e cattura, un sistema di avvicendamento suddiviso in cinque fasi attuative nel quale si prevede la graduale soppressione degli istituti esistenti e l’istituzione delle nuove zone.




- OASI DI PROTEZIONE
- ZONE DI RIPOPOLAMENTO E CATTURA
- ZONE ADDESTRAMENTO CANI
- RISERVA NATURALE REGIONALE
- QUAGLIODROMI
- ZONE ADDESTRAMENTO CANI IN RECINTO
- SITI DI IMPORTANZA COMUNITARIA
- ZONE DI PROTEZIONE SPECIALE
- ZONE DI RIPOPOLAMENTO RIAPERTE
- ZONE ADDESTRAMENTO CANI RIAPERTE
- CONFINI COMUNALI
- CONFINI A.T.C.



Cartografia Piano Faunistico venatorio



Area di interesse



Particolare su area di interesse progettuale

Si evince che le opere di progetto e precisamente parte del cavidotto esterno e l'area di ubicazione cabina di sezionamento e utenza, area ubicazione impianto BESS e area ubicazione stazione TERNA, interferiscono parzialmente con un'area dedicata a "Zona di ripopolamento e cattura"; ciononostante, si può asserire che le opere di progetto non entrino in contrasto con le norme di piano analizzato, ed in particolare con l'art. 13 della L.R. 10-8-1993 n. 19 - Molise - Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio, pubblicata nel B.U. Molise 16 agosto 1993, n. 18.



1. 8. 7 Piano Forestale della Regione Molise

Specificando che non sussiste interferenza con le aree boscate e l'area di ubicazione degli aerogeneratori, dalla visione delle tavole grafiche di dettaglio allegate al progetto, a cui si rimanda per maggiori e più dettagliate informazioni, si evince che parte del cavidotto interno ricade in area boscata ma in realtà non interferisce con dette aree, in quanto insiste su viabilità pubblica esistente.

Il progetto proposto risulta, pertanto, coerente per cui le opere sono compatibili con la pianificazione forestale.

1. 8. 8 Conformità Pianificazione di Bacino-Idrografia dell'area

Il reticolo idrografico si presenta molto ramificato, con numerosi fossi e canali, testimoniando una buona capacità di drenaggio, specialmente al di sopra dei terreni a bassa permeabilità.

Le interferenze individuate con le opere di progetto, ovvero con i cavidotti interrati di connessione interni al parco ed esterno per la connessione alla rete elettrica nazionale, riportate negli elaborate grafici MONAC_8AV - VINCOLI PAESAGGISTICI DLgs 42-2004 riguardano corsi d'acqua tutelati ai sensi del D. Lgs. 42/2004, in corrispondenza di essi, le interferenze saranno risolte con adozione della Tecnica TOC per l'attraversamento, il tratto da fare in TOC interesserà l'intersezione e l'intera fascia di rispetto.

Si specifica che l'attraverso in TOC interesserà tutte le interferenze, anche quelle con i corsi d'acqua che risultano non tutelati dal codice dei beni culturali. Per tutti i dettagli si rimanda alle tavole grafiche allegate.

Il progetto proposto risulta, pertanto, coerente per cui le opere sono compatibili con la pianificazione di bacino.

1. 8. 9 Conformità Piano Assetto Idrogeologico (P.A.I.)

L'area di ubicazione degli aerogeneratori, della stazione Terna, dell'impianto BESS e della cabina di sezionamento e utenza non ricadono in area perimetrate dal P.A.I., solo il cavidotto interno ed esterno interseca tali aree, ma lo stesso è realizzato lungo il tracciato della viabilità esistente ed eventuali interferenze con il reticolo idrografico verranno risolte mediante utilizzo della tecnologia TOC.

Il progetto proposto risulta, pertanto, coerente per cui le opere sono compatibili con la pianificazione di del P.A.I..



1. 8. 10 Conformità Piano Gestione Rischio Alluvioni (P.G.R.A.)

Dall'osservazione delle suddette tavole si possono evincere le interazioni tra le opere e le Aree individuate e classificate dal PGRA, così come specificato di seguito.

- Parte del cavidotto esterno interferisce con la perimetrazione del PGRA, si precisa che lo stesso cavidotto è realizzato lungo il tracciato della viabilità pubblica esistente;
- Parte della piazzola aerogeneratore A1 ricade in area perimetrata del PGRA, si precisa che trattasi di area a monte di un reticolo idrografico secondario e in fase esecutiva verranno adottate le mitigazioni necessarie per il corretto deflusso delle acque meteoriche;

Il progetto proposto risulta, pertanto, coerente per cui le opere sono compatibili con la pianificazione di del P.G.R.A.

1. 8. 11 Conformità Piano Tutela delle Acque (P.T.A.)

In relazione alle interferenze con i corpi idrici superficiali, esse sono relative ad alcuni tratti di viabilità con i relativi tratti dell'elettrodotto interrato MT che attraversano alcuni fossi e corsi d'acqua appartenenti al reticolo idrografico e/o le relative fasce di rispetto. Come già esposto in precedenza i tratti viari coincidono con percorsi di viabilità esistente o saranno realizzati su terreni agricoli e gli attraversamenti per la posa in opera dei cavidotti saranno realizzati mediante staffaggio alle opere stradali esistenti o in alternativa, se necessario, in TOC senza alterazione dell'alveo.

Si specifica inoltre che per la realizzazione di tali interventi non sono previste opere di movimento terra rilevanti e non saranno apportate modifiche all'assetto idro-geo-morfologico dei luoghi; inoltre saranno salvaguardate le componenti vegetazionali esistenti lungo le sponde.

Si ritiene pertanto che le opere in progetto possano essere considerate compatibili con le norme specifiche del PTA.



1.9 Conclusioni

L'utilizzo di una fonte rinnovabile di energia quale quella eolica rende il progetto presentato unico in termini di costi e benefici, fra le tecnologie attualmente esistenti per la produzione di energia elettrica.

A conclusione della trattazione sin qui condotta, si può asserire che la realizzazione del progetto proposto non stravolga la complessiva qualità paesaggistica esistente prima della realizzazione dell'opera stessa, in accordo con la definizione di compatibilità paesaggistica.

Il progetto proposto, infatti, risulta sostanzialmente coerente con tutte le argomentazioni finora disaminate.

Innanzitutto, è coerente con gli strumenti programmatici e normativi vigenti: non sussistono, infatti, forme di incompatibilità rispetto a norme specifiche che riguardano l'area e il sito di intervento. Dall'analisi dei vari livelli di tutela, si evince che gli interventi non producono alcuna alterazione sostanziale di beni soggetti a tutela dal Codice di cui al D.lgs. 42/2004, in quanto la natura delle opere, laddove interferenti con il reticolo idrografico e relative fasce di rispetto, è limitata a brevi attraversamenti dell'cavidotto MT interrato che verranno risolti con tecnica TOC.

In merito alla capacità di trasformazione del paesaggio, del contesto e del sito, ed in relazione al delicato tema del rapporto tra produzione di energia e salvaguardia del paesaggio, si può affermare che, in generale, la realizzazione dell'impianto non comporti un'alterazione incisiva del carattere dei luoghi, in virtù delle condizioni percettive del contesto, e non pregiudica il riconoscimento e la percezione orografica del paesaggio.

Per tali motivi e per il carattere di temporaneità e di reversibilità totale nel medio periodo, si ritiene che il progetto non produca una diminuzione della qualità paesaggistica dei luoghi.

L'impianto non interferisce e non limita l'uso agricolo del territorio in quanto la superficie occupata dalle opere di progetto sarà ridotta al minimo, trattandosi di un impianto eolico, e consentirà la prosecuzione delle attività ove presenti.

Dallo studio dell'impatto visivo e dell'analisi percettiva mediante simulazione realistica (Fotoinserimento) della proposta progettuale nel contesto paesaggistico che lo ospiterà, è emerso che l'impianto di progetto impatterà solo parzialmente tale contesto.

In conclusione, considerando che opere finalizzate alla produzione di energia da fonti rinnovabili sono considerate di pubblica utilità, che tale attività impiantistica produce innegabili benefici ambientali e ricadute socioeconomiche positive per il territorio, sia a livello globale che locale, si può concludere che il progetto in



WIND FARM RS3 MONAC
Studio Impatto Ambientale
Quadro di Riferimento Programmatico

Luglio 2023

esame può essere considerato compatibile con i caratteri paesaggistici, gli indirizzi e le norme che riguardano le aree di interesse.